

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 10-11-2016



Disegno di legge di Bilancio 2017

AC 4127 bis

Proposte normative fondamentali

Sommario

INTRODUZIONE.....	4
INTERVENTI SULLE RISORSE SPETTANTI AI COMUNI. CHIUSURA DI VECCHI CONTI E FLESSIBILITÀ	6
Ristori e consolidamenti di risorse spettanti ai comuni e alle città metropolitane.....	6
Termine per la deliberazione dei bilanci di previsione	9
Perequazione delle risorse comunali	10
Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio.....	11
Ristrutturazione del debito degli enti territoriali.....	11
Sanzioni patto per anni pregressi.....	15
Riduzione del peso del debito degli enti locali.....	16
SBLOCCO SELETTIVO DEI TRIBUTI	17
Facoltà di manovra sui tributi comunali minori.....	17
Facoltà di ripristino efficacia delle variazioni tributarie adottate oltre i termini nel 2015	18
Termine per la deliberazione della Tari.....	18
Anticipazioni di tesoreria	19
Imposta municipale sugli immobili – IMI (Unificazione IMU-TASI).....	20
Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali	21
SALDO DI COMPETENZA E SEMPLIFICAZIONE CONTABILE	22
Modifiche al saldo di competenza.....	22
Razionalizzazione comunicazioni contabili	26
Armonizzazione contabile. Adeguamenti normativi e semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti.	27
EQUILIBRI DELLE CITTÀ METROPOLITANE.....	31
Equilibri Finanziari.....	31
Norme per favorire l'equilibrio.....	32
Città metropolitane e Province – Oneri per il funzionamento dei Centri per l'impiego ..	33
Città metropolitane e Province – Abolizione di riduzioni di risorse.....	33
SOSTENIAMO IL RIEQUILIBRIO DEI BILANCI.....	34
Dissesto.....	34
Esclusione sanzione economica Patto 2014 per gli enti in dissesto.	38
Piani di riequilibrio finanziario pluriennale (Predissesto).....	38
Transazioni su debiti erariali e previdenziali	41
RIFINANZIAMENTO FONDI POLITICHE DI INVESTIMENTO E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	43
Rifinanziamento fondi politiche di investimento	43
Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile	43
Finanziamento diretto del Trasporto Pubblico Locale alle Città Metropolitane.....	44
Sostenibilità ambientale ed energetica	45
Amianto (criteri assegnazione spazi finanziari).....	47
Programma straordinario periferie	48
PERSONALE.....	48
Articolo ... (Disciplina del turn-over nei comuni).....	48
Articolo ... (Fondi per il trattamento economico accessorio).....	49
Articolo ... (Personale impiegato nei progetti SPRAR).....	50
Articolo ... (Dirigenza delle Regioni e degli Enti locali)	51
Articolo ... (Personale delle Unioni di Comuni)	52
Articolo ... (Personale Città Metropolitane)	53
SCUOLA	54
Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.....	54
Mensa personale scolastico statale	54
Fondo TARSU-Scuole.....	55

Libri di testo scuole primarie	56
Istituti superiori di studi musicali.....	56
GESTIONI ASSOCIATE - PICCOLI COMUNI.....	58
CANONI CONCESSIONE DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.....	59



INTRODUZIONE

Le proposte normative di seguito riportate puntano ad intervenire su diversi aspetti problematici della finanza locale, con l'obiettivo di assicurare il massimo di adesione al processo di trasformazione del sistema dei vincoli finanziari, la sostenibilità dei percorsi di riequilibrio e messa in sicurezza dei bilanci in difficoltà, la duratura ripresa degli investimenti locali.

ENTRATE

- soluzione di problemi di **carezza di finanziamento su partite che si trascinano da tempo e che aggravano la situazione di ampie fasce di Comuni**: ristoro parziale ma certo e graduale degli oneri da uffici giudiziari, consolidamento del contributo IMU-Tasi che ristora quote di gettito perdute da circa 1.800 comuni per variazioni normative, ristoro parziale del gettito non acquisito da oltre 2 mila Comuni nel 2015 a fronte delle maggiori stime sui terreni montani, la compensazione tra IMU e ICI giudicata illegittima dal Consiglio di stato che penalizza alcune centinaia di enti;
- modalità di **determinazione del Fondo di solidarietà comunale** per il 2017, a seguito delle importanti modifiche introdotte nei fabbisogni standard e nelle capacità fiscali. Assicurare l'efficacia del processo di concertazione della perequazione, fissando l'orizzonte del raggiungimento del nuovo regime (2021) e abolendo le norme che interverrebbero già nella determinazione del FSC 2017, il cui iter è già in corso. La chiusura del FSC 2017 deve permettere **la formazione dei bilanci entro termini più ristretti** rispetto agli scorsi anni, ma **in un quadro di certezza normativa** che dipende in misura considerevole dalle decisioni e dagli impegni che il Governo riterrà di assumere in questa fase. La revisione della normativa potrà intervenire con un successivo provvedimento con effetto sul 2018;
- ripristino del regime fiscale ordinario ed autonomo, come costituzionalmente riconosciuto dalla Costituzione e che rappresenta una precondizione per la perequazione. Qualora invece non il Governo ritenga di non garantire ciò **la rimozione controllata del blocco assoluto delle aliquote** tributarie stabilito per il 2016, attraverso modalità in grado di assicurare il massimo contenimento della pressione fiscale. Si tratta di un **intervento necessario anche alla luce del procedere del percorso di perequazione delle risorse** comunali basato sui fabbisogni e capacità fiscali standard, a fronte del quale non è pensabile il secco azzeramento dei margini di manovra fiscale, che produce inoltre effetti non sempre desiderabili sulle entrate da servizi a domanda individuale.
- **unificazione dell'IMU-Tasi in un unico tributo**, su cui l'ANCI propone all'attenzione del Governo un testo normativo organico, mutuato elaborazioni a suo tempo formulate dallo stesso Mef. Anche sulla **riforma della riscossione locale**, il cui avvio sollecitiamo per l'evidente incidenza sugli stessi equilibri finanziari, sono disponibili proposte e articolati normativi sui quali poter passare ad una fase operativa già con la Legge di stabilità.
- **mitigazione del peso del debito** i cui tassi medi sono significativamente più elevati rispetto alle condizioni attuali di mercato ed anche rispetto ad altri settori della PA, attraverso una moratoria temporanea del pagamento dei mutui per i piccoli Comuni in difficoltà e un dispositivo di ristrutturazione dei debiti di maggiore consistenza;

NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E SEMPLIFICAZIONI CONTABILI

- **Modifiche al regime del nuovo saldo e dell'impianto sanzionatorio / premiale**

- **Applicabilità delle nuove sanzioni ai casi di violazione del saldo 2016 (attualmente il nuovo impianto è applicabile solo dalla fine del 2017)**
- **interventi di revisione del Testo unico** e di migliore coordinamento delle scadenze,
- alcune misure di semplificazione della gestione contabile dei piccoli Comuni
- **norma quadro per l'unificazione delle comunicazioni contabili** nell'ambito della Banca dati delle Amministrazioni pubblica (BDAP), ormai avviata.

INTERVENTI SULLA DISCIPLINA DEL DISSESTO E PREDISSESTO, riguardanti proposte fortemente sentite dagli enti coinvolti e in larga parte condivise nell'ambito di un tavolo tecnico-politico di confronto presso il Ministero dell'Interno.

INTERVENTI SUGLI EQUILIBRI DELLE CITTÀ METROPOLITANE per le quali è necessario un ulteriore impegno per assicurarne la tenuta finanziaria, nelle more di una più organica verifica dell'attuazione della Legge Delrio.

PERSONALE

Si chiede di estendere quanto già ottenuto per i Comuni sino a 10 mila abitanti a tutti i Comuni con un turn over libero sulla base dei parametri previsti per gli enti strutturalmente deficitari.

Si propone una norma per incentivare le Unioni di Comuni e migliorare la flessibilità nella gestione del personale.

Si chiede di risolvere sulla base di una proposta più volte esaminata i problemi relativi alla gestione del salario accessorio.

SCUOLA

Si chiede di assicurare un cofinanziamento statale della delega "0/6 anni", di risolvere le questioni aperte riguardanti gli oneri per la mensa del personale scolastico statale e per il rimborso del prelievo Tarsu-tari sulle scuole statali, nonché interventi sui libri di testo e sugli istituti superiori di studi musicali

GESTIONI ASSOCIATE

Si chiede la **sospensione/proroga della scadenza del 31 dicembre 2016** per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni minori, in attesa che si proceda alla rivisitazione dell'intera materia come chiede da tempo Anci.

Viene infine formulata una norma riguardante **l'ordinato svolgimento degli affidamenti relativi alla gestione del servizio di erogazione del gas**



INTERVENTI SULLE RISORSE SPETTANTI AI COMUNI. CHIUSURA DI VECCHI CONTI E FLESSIBILITÀ

Ristori e consolidamenti di risorse spettanti ai comuni e alle città metropolitane

All'articolo 64 aggiungere i seguenti commi:

“11. Ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 31 gennaio 2017, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2 della legge n. 392 del 1941. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 120 milioni di euro tratto dalle disponibilità del ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al periodo precedente. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti periodi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene rideterminato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

12. A decorrere dall'anno 2017 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base delle assegnazioni già attribuite ai comuni ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 26 maggio 2016.

13. Per l'anno 2017 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 100 milioni di euro, di cui una quota pari a 65 milioni di euro è ripartita tenendo conto, per l'anno 2015, dell'andamento del gettito effettivo derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, con la procedura e secondo la metodologia già adottata per il 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. La restante quota è assegnata ai comuni, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2017. Il riparto del contributo complessivo di cui al presente articolo è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2017.

14. Al fine di abbattere i rischi di ulteriori controversie connesse al pronunciamento della Giustizia amministrativa, di cui da ultimo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5008 del 3 novembre 2015, con riferimento alle modalità con le quali è stato applicato il comma 17, articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con specifico riferimento ai casi di ricalcolo del valore del gettito dell'ICI adottato per la determinazione delle compensazioni previste dal citato comma 17, è attribuito ai comuni a decorrere dal 2017 un contributo integrativo, a titolo di incremento delle risorse valide ai fini della determinazione del fondo di solidarietà

comunale, pari a 65 milioni di euro annui. È altresì attribuito un contributo una tantum di 330 milioni euro ad integrazione delle risorse relative al periodo 2012-2016, da erogarsi in venti rate annuali di pari importo. Il riparto dei contributi di cui al periodo precedente è determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2017.

15. A decorrere dal 2017 le riduzioni incrementali di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituenti città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 296.472.003. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418.

Conseguentemente, lo stanziamento di cui all'articolo 63, comma 3, viene ridotto in misura corrispondente agli stanziamenti disposti dai commi da 11 a 15



Motivazione

Comma 11 – regolazione contributi per spese uffici giudiziari

L'art. 1, comma 530, della legge 190/2014 ha disposto – con decorrenza 1 settembre 2015 – il trasferimento dai Comuni al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie previste per il funzionamento degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392. La presente norma riconosce ai Comuni sedi di Uffici giudiziari la somma di 38 milioni annui – per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 – a titolo di contributo per le spese da essi sostenute fino al 31 agosto 2015.

Il riparto di tale contributo è affidato ad un decreto del Ministero della Giustizia (di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali) da adottarsi entro il 31 gennaio 2016.

La norma prevede inoltre l'erogazione di disponibilità già stanziata sui fondi assegnati al Ministero della giustizia per il pagamento ai Comuni di oneri pregressi

La norma detta infine le modalità di contabilizzazione delle somme che i Comuni hanno sostenuto per il funzionamento degli uffici giudiziari per il periodo 2012-2015 e che saranno rimborsate in un arco temporale decennale, tenuto conto degli acconti già erogati.

Comma 12 – Consolidamento Fondo Imu-Tasi 390 milioni di euro

La proposta normativa in questione punta al consolidamento del fondo integrativo IMU-TASI di 390 milioni di euro destinato a ricostituire il gettito acquisibile con il regime IMU ante 2014 e non più ottenibile - a seguito dell'introduzione della TASI - per effetto dei vincoli alla manovrabilità delle aliquote rappresentati dal limite dell'aliquota massima complessiva IMU-TASI pari al 10,6 per mille.

Comma 13 - Fondo 100 milioni per integrazione perdita di gettito terreni agricoli 2015 e contenimento effetti perequativi 2017)

La norma di cui al comma 1 interviene su due distinti e rilevanti aspetti connessi al tema delle risorse comunali:

- la prima quota del contributo (65 milioni) punta al **parziale ristoro del gettito non acquisito dai Comuni già considerati montani e collinari nel 2015** a fronte dell'imponibilità dei terreni agricoli disposta per il 2014 e per il 2015 e delle stime del gettito potenziale sulla cui base sono stati decurtate le assegnazioni statali di circa 2 mila Comuni

La verifica del gettito operata con riferimento al 2014 ha reso evidente, per numerosi Comuni, la sussistenza di un rilevante scostamento negativo tra il gettito stimato dal Ministero e quello effettivamente riscosso dagli enti coinvolti dalla revisione dei criteri di esenzione dall'Imu operata dal Dl n.4 del 2015. A livello dell'intero comparto comunale nel luglio 2015 risultavano incassati complessivamente poco più di 115 milioni di euro a fronte dei 230 milioni di euro decurtati dal Fondo di solidarietà 2014. A fronte dell'evidente scostamento negativo registrato nel 2014, che si è tradotto in una riduzione ingiustificata del FSC 2014, il dl 78 del 2015 ha previsto un'integrazione di risorse pari a 57,5 mln di euro (che sono parte integrante del complessivo contributo di 530 milioni di euro), destinata a ridurre il divario tra risorse da assegnazioni statali ridotte in corrispondenza delle stime di gettito revisionate e gettiti realizzati da ciascun Comune. Il contributo è stato poi assegnato in proporzione degli scostamenti che registrati tra gettito ascrivibile al nuovoregime dei terreni e stima revisionata in applicazione della verifica disposta dal D.L. n. 4 del 2015. Nel 2015 la situazione non è cambiata ed i Comuni, in prevalenza di piccole dimensioni, hanno registrato perdite analoghe a quelle dell'anno precedente (circa il 50% dei tagli subiti sulla base delle previsioni ministeriali). La proposta di cui al presente articolo permette di destinare un ammontare di risorse congruo al fine di ristorare parzialmente anche per il 2015 i rilevanti scostamenti tra stime ministeriali e gettiti effettivi, in misura analoga al ristoro attuato per il 2014.

- La seconda componente del contributo (35 milioni) è finalizzata a contenere parzialmente la riduzione di assegnazioni riferibili all'FSC 2017 a seguito dell'estensione dal 30 al 40% della componente perequativa del Fondo. L'intervento prospettato si pone in continuità con le misure attivate nel 2015 (contributo di 29 milioni di euro ex dl 78/2015, art. 3, co.4 bis) e nel 2016 (circa 50 mln. di euro provenienti da fondi non utilizzati per ristori di gettiti e da accantonamenti sull'FSC 2015, ex dl 113/2016, art.1, co.2 e 3).

L'esigenza di tale integrazione appare ulteriormente rafforzata dal fatto che la revisione dei fabbisogni standard approvata nel mese di settembre 2016 e l'aggiornamento delle capacità fiscali determineranno prevedibilmente diversi casi di variazioni eccessive nelle assegnazioni ad alcune fasce di Comuni, di cui è opportuno mitigare l'impatto al fine di assicurare la sostenibilità del progressivo percorso di applicazione della perequazione avviato dal 2015.

Comma 14 - Integrazione di risorse a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5008/2015

La norma permette di prevenire ulteriori controversie riguardanti il calcolo della compensazione applicata in corrispondenza dell'introduzione dell'IMU, in base al comma 17 dell'articolo 13 del dl 201/2011. Tale norma prevedeva di assicurare l'invarianza del gettito IMU ad aliquote base rispetto al gettito dell'ICI. Nella determinazione del gettito ICI di riferimento, la Giustizia amministrativa ha ravvisato alcuni aspetti di illegittimità con particolare riferimento all'applicazione di un "check di coerenza" che modificava il valore dell'ICI rappresentato nei rendiconti di alcune centinaia di Comuni, andando di norma a peggiorare la compensazione di cui al comma 17.

L'integrazione di risorse permette pertanto di sanare la situazione ed evitare ulteriori azioni in sede giurisdizionale dei Comuni danneggiati dal procedimento amministrativo giudicato illegittimo.

Comma 15 - neutralizzazione dei tagli incrementali a carico delle Città metropolitane

La proposta di cui al comma 5 mira a stabilizzare il riparto del taglio incrementale gravante sulle Città metropolitane a decorrere dal 2017 (rispetto allo schema già applicato nel 2016) e a neutralizzarne gli effetti che sarebbero insostenibili alla luce delle severe riduzioni di risorse già applicate negli scorsi anni.

Termine per la deliberazione dei bilanci di previsione

All'articolo 64, sopprimere il comma 9



Motivazione

Il ddl Bilancio reca una norma che indica per legge il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2017 degli enti locali. La richiesta di eliminazione di tale norma discende dalla considerazione che il Testo unico Enti locali (art. 151) dà al Ministro dell'Interno, d'intesa con il MEF e "sentita" la Conferenza Stato-Città, la potestà di determinare proroghe in relazione a valutazioni sulle effettive condizioni normative ed organizzative di redazione dei bilanci locali.

Riportare ad una norma di rango primario la scadenza per la redazione di bilanci costituisce pertanto un passo indietro ed una ingerenza legislativa superflua, in quanto il menzionato art. 151 mantiene in capo al Governo la prerogativa, senza alcun condizionamento neanche da parte della Conferenza Stato-Città.

Relativamente alla scadenza temporale l'ANCI ritiene che il termine congruo sia il 31 marzo anche alla luce dei significativi riparti di risorse che l'articolo 63 demanda ad un DPCM da emanarsi entro il 31 gennaio.

Perequazione delle risorse comunali

All'articolo 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, aggiungere i seguenti periodi:

“A decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale stabilita in base alle norme vigenti. All'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole “55 per cento per l'anno 2018”, aggiungere le parole: “, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021”.

b) i commi 3, 5, 6, 7, 8 sono soppressi

Motivazione

L'articolo 64 del ddl Bilancio reca una revisione generale dei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale e di attuazione della perequazione delle risorse, avviata dal 2015.

Le nuove norme sulla perequazione, costituiscono un cambio di regole che inciderebbe fin dalla determinazione del Fondo di solidarietà comunale per il 2017, in corso di avvio in questi giorni. Si tratta di una modifica non concertata, che appare in contrasto con il percorso di paziente condivisione attivato con buoni risultati da due anni, che costituisce una condizione essenziale per la progressiva affermazione dei fabbisogni standard e per l'abbandono del criterio della spesa storica.

Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore immediatamente, già per il FSC 2017, mettendo a rischio l'obiettivo di anticipazione al 28 febbraio dei termini per la deliberazione dei bilanci di previsione e vanificando le intese raggiunte tra il 2015 e il 2016. La determinazione del FSC subirebbe inevitabili ed ingiustificati ritardi, in attesa della pubblicazione della Legge di bilancio.

Le nuove regole non sono sostenute da alcuna valutazione congiunta degli effetti a regime della perequazione in corso, come il Governo si era impegnato a fare con l'accordo in Conferenza Stato-Città del 24 marzo scorso. Vengono pertanto ignorate le esigenze di mitigazione degli effetti di riduzione eccessiva delle risorse per molte centinaia di Comuni, che hanno portato ad importanti risultati tra il 2015 e il 2016, introducendo una norma di solo apparente “salvaguardia” (controllo delle variazioni che superano il +/-8% delle risorse da un anno all'altro), che in realtà non incide su nessun ente.

La proposta di modifica, recepisce i parametri di progressivo completamento del percorso perequativo, come indicati dall'attuale formulazione del comma 5, stabilendo fin d'ora il completamento della perequazione per il 2021 e la definitiva indicazione del “target” perequativo nel 50% delle capacità fiscali complessive del comparto comunale.

La proposta abolisce, invece, le riformulazioni del percorso e dei contenuti del riparto del FSC, al fine di proseguire in modo proficuo ed efficace nel confronto istituzionale di definizione di una nuova cornice legislativa, come peraltro richiesto dall'ANCI nella Conferenza Stato-Città del 20 ottobre scorso.

Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio

All'articolo 64, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

10-bis. Per il triennio 2017-19, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati xx milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019".



Motivazione

La presente proposta introduce la possibilità per i Comuni di minore dimensione di posticipare il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo nel caso in cui queste presentino un'incidenza superiore al 12% sul complesso delle entrate correnti.

I Comuni di minore dimensione, assoggettati dal 2013 alle regole del Patto di stabilità interno, gravati in misura particolarmente pesante dalle riduzioni di risorse del biennio 2014-15 nonché caratterizzati da bilanci strutturalmente rigidi, presentano situazioni finanziarie di generale e grave criticità.

Con la norma in questione, nel caso in cui le rate dei mutui in scadenza presentino un'incidenza particolarmente elevata sulle entrate correnti dell'ente, il relativo pagamento viene differito agli anni immediatamente successivi al periodo di ammortamento senza cumulare il pagamento di più annualità in un medesimo esercizio. Ad esempio, le rate in scadenza nel 2017 saranno poste in pagamento nel primo anno successivo alla scadenza dell'ammortamento del mutuo; le rate in scadenza nel 2018 nel secondo anno successivo.

La norma necessita di copertura, nella misura della maggior quota di interessi derivante dal differimento dei pagamenti.

Ristrutturazione del debito degli enti territoriali

Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

Articolo 64-bis- Ristrutturazione del debito degli enti territoriali

1. L'art. 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto .

4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2016, presentino le seguenti caratteristiche:

- a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.

7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera a)].

8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2017, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.

13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009."

Motivazione

La nuova formulazione dell'art. 45 del dl 66/2014, punta ad estendere agli enti locali le previsioni già previste solo per le Regioni dall'art. 45 del decreto legislativo 66/2014 in tema di ristrutturazione del debito. In particolare, la norma prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti anche dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero stesso o la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

La norma proposta circoscrivere la possibilità di effettuare la ristrutturazione del debito per i soli mutui che alla data del 31 dicembre 2016 hanno una vita residua pari o superiore a 5 anni e un importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze, oppure una vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

Il termine per la richiesta di ristrutturazione dei mutui è fissato al 15 marzo 2017.



Sanzioni patto per anni pregressi

Dopo l'art. 64 inserire il seguente articolo

Art. 64-bis

Sanzioni Patto stabilità interno

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.

In alternativa

Art. 64-bis

Sanzioni Patto stabilità interno

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'art. 31 comma 26 lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.



Motivazione

La norma, proposta in due versioni alternative, è finalizzata a disapplicare l'effetto delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità per gli enti locali che abbiano visto riconosciuto lo sforamento degli obblighi del Patto in anni successivi, anche a seguito dell'insorgere di interpretazioni contrastanti delle norme finanziarie recate da sentenze delle sezioni regionali della Corte dei Conti riferite ad anni precedenti. Nella prima versione si eliminano tutte le sanzioni, considerando che l'emersione tardiva di interpretazioni difformi insorte in sede giurisdizionale è alla base delle sanzioni accertate successivamente e deriva in massima parte da incertezze normative obiettive, in un contesto di forte variabilità delle regole finanziarie.

Nella seconda versione si elimina solo la sanzione in capo agli amministratori locali. Gli amministratori locali pro tempore, sui quali si applicherebbe la sanzione, infatti, hanno approvato un bilancio sulla base di informazioni certificate dai servizi finanziari comunali e dagli organi di revisione e pertanto l'applicazione delle riduzioni di indennità di cui alla lettera e) della norma sanzionatoria produrrebbe contenziosi che appare opportuno evitare, anche per le motivazioni già menzionate.

Riduzione del peso del debito degli enti locali

Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

Articolo 64-ter

Riduzione del peso del debito degli enti locali

1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

Motivazione

Il peso del debito rappresenta un fattore di rigidità dei bilanci che appesantisce la gestione finanziaria degli enti locali e ostacola il rilancio degli investimenti.

L'art. 9-ter nel dl 113/2016, che istituisce un fondo finalizzato all'attenuazione degli indennizzi da estinzione anticipata dei mutui, rappresenta un primo importante segnale di attenzione al problema, che rischia tuttavia una misura non sufficiente, sia per l'esiguità delle risorse finanziarie dedicate, sia per la necessità di finanziare con avanzi di amministrazione non sempre disponibili l'estinzione del debito più oneroso.

La norma proposta mira ad agevolare la ristrutturazione del debito e a conferire maggior efficacia al dispositivo previsto dall'art. 9-ter del dl 113/2016.

*Il **comma 1** consente agli enti locali di poter estinguere anticipatamente i vecchi mutui mediante l'accensione di nuovi mutui, purché l'operazione si traduca in una riduzione delle passività totali dell'ente; con il **comma 2** si introduce una deroga all'attuale disciplina relativa alla ristrutturazione del debito che prevede, in via ordinaria, l'inserimento delle penali nel computo dei valori dei flussi delle nuove passività; con il **comma 3** vengono infine escluse dalle poste passive del saldo di competenza le spese sostenute per il pagamento degli indennizzi da estinzione anticipata non coperte dal contributo statale di cui all'art 9-ter del dl 113/2016.*

Sblocco selettivo dei tributi

Facoltà di manovra sui tributi comunali minori

All' articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“c) al comma 26 dopo le parole “comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,” inserire le parole:

“all'imposta comunale sulla pubblicità di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, ivi compreso il contributo di sbarco di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 4,”.

Motivazione

La seguente proposta normativa punta a preservare parte dell'autonomia impositiva dei comuni che verrebbe ad essere nuovamente e pesantemente limitata con la riproposizione integrale del blocco già applicato per il 2016, recata dall'articolo 10. La compressione dell'autonomia impositiva comunale confligge – oltre che con il principio della responsabilizzazione politico-amministrativa degli amministratori locali – con la progressiva estensione del meccanismo perequativo di assegnazione delle risorse derivanti dal Fondo di solidarietà comunale al quale deve corrispondere una maggiore autonomia e manovrabilità dei tributi comunali.

Le mitigazioni proposte sono peraltro quantitativamente marginali e riguardano tributi “di regolazione” dei fenomeni turistici e dell'uso di spazi pubblici, anche a fini di pubblicità nel territorio comunale.

Facoltà di ripristino efficacia delle variazioni tributarie adottate oltre i termini nel 2015

All' articolo 10, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

2. I comuni che hanno approvato delibere di variazione delle aliquote e dei regolamenti tributari relative al 2015, non efficaci in quanto adottate oltre il termine del 31 luglio 2015, possono riproporre le medesime delibere entro i termini di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, determinando le aliquote da applicare a decorrere dal 2017 in misura non superiore alle previsioni di cui alle delibere riproposte. Restano fermi gli adempimenti relativi alla comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti.

Motivazione

La proposta di emendamento mira ripristinare l'efficacia delle delibere di istituzione o variazione in aumento dei tributi comunali approvate dai Comuni oltre i termini previsti ordinariamente per l'anno 2015 (31 luglio) con riferimento alle fattispecie non esentate dalla Legge di stabilità 2016. La proposta in questione si rende necessaria - nel caso di persistenza del blocco degli aumenti di prelievo anche nel 2017 - alla luce delle gravi difficoltà dei circa 700 enti locali che non sono riusciti ad approvare le delibere tributarie entro il 31 luglio 2015 e che pertanto si troverebbero costretti anche nel 2017 ad applicare le aliquote 2014.



Termine per la deliberazione della Tari

All'articolo 10, dopo il comma 1, inserire il seguente:

“2. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.

Motivazione

La proposta normativa in questione punta ad assicurare ai Comuni un congruo margine di tempo per l'approvazione delle tariffe Tari che devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'impossibilità di acquisire il piano finanziario di gestione in tempi certi ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare).

La norma proposta, disgiungendo il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, concede ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari - la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell'ente locale - e l'aggiornamento ed approvazione delle nuove tariffe TARI.

Anticipazioni di tesoreria

All'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

2. All'articolo 2, comma 3-bis, del Decreto legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo è sostituita come segue:

"Art. 10 (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 e limiti anticipazioni di tesoreria)

Motivazione

Si chiede la proroga al 31 dicembre 2017 dell'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, anche al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente.



Imposta municipale sugli immobili - IMI (Unificazione IMU-TASI)

L'IMU e la Tasi sono ormai due tributi sostanzialmente identici (per base imponibile, contribuenti e riferimento alla rendita catastale) che possono essere unificati, anche a parità di pressione fiscale, con effetti di forte semplificazione sia per i cittadini che per le strutture comunali.

La proposta contiene un intervento di manutenzione del prelievo immobiliare che supera l'attuale duplicità di forme impositive recependo le disposizioni normative intervenute negli ultimi due anni in materia di agevolazioni ed esenzioni sui tributi IMU e Tasi.

L'obiettivo della proposta è quindi quello di ristabilire chiarezza sia nei rapporti con i contribuenti, che faranno in questo modo riferimento ad un solo tributo per il versamento, sia per i Comuni che disporranno di un quadro normativo completo per la determinazione del tributo e dei suoi aspetti applicativi.

In chiave di semplificazione, inoltre, lo schema di diversificazione delle aliquote operabile dal Comune nell'esercizio della propria autonomia viene incanalato in un ventaglio di casistiche, ampio ma predeterminato, al fine di standardizzare la comunicazione ai contribuenti e la pubblicazione dei provvedimenti sul sito ministeriale già prevista dalle norme vigenti.



La proposta prende largamente spunto da quella presentata dal Governo negli ultimi mesi del 2014.

Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a):
"A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni."

Motivazione

L'articolo proposto ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, che deve essere effettuata a cura del Ministero dell'Interno a determinate scadenze e su conti corrente appositi intestati ai Comuni. Negli ultimi anni, infatti, il flusso dei finanziamenti è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti ai Comuni con il totale dei passeggeri viaggianti. La proposta di emendamento non comporta copertura finanziaria poiché si riferisce ad una più razionale procedura di riparto dell'addizionale aeroportuale, a fronte di gettiti già di parziale competenza comunale.



SALDO DI COMPETENZA E SEMPLIFICAZIONE CONTABILE

Modifiche al saldo di competenza

All'art. 65 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208” sono soppresse;
- b) al comma 3, dopo le parole “ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.” è aggiunto il seguente periodo “Sono esclusi dagli obiettivi di finanza pubblica di cui al periodo precedente, per il quinquennio successivo all'anno della loro istituzione, i comuni costituiti a seguito dei processi di fusione.
- c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma
“4-bis. Per gli anni 2017-2019, per i Comuni fino a 1.000 abitanti nel saldo individuato ai sensi del comma 4 è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, derivante dal ricorso all'indebitamento;”
- d) al comma 5 le parole “e a condizione che il bilancio di previsione 2017 - 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017” sono abolite;
- e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma
5-bis “Per l'anno 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerati:
 - a) gli oneri sostenuti, a fronte di accantonamenti operati in esercizi precedenti, per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione “*post mortem*”);
 - b) gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria

VERSIONE ALTERNATIVA

- 5-bis “Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 4 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:
- a) sostenere gli oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione “*post mortem*”);
 - b) sostenere gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria;
- f) al comma 12, dopo le parole “saldo di cui al comma 4” inserire il seguente periodo “, nonché gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 4”;
 - g) al comma 13, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento riconosciuta all'ente è ridotta di un importo pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto al saldo programmatico di riferimento moltiplicata per cinque. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie

per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione”.

- h) al comma 17, lettera d), le parole “75 per cento” sono sostituite dalle parole “100 per cento”
- i) al comma 23, dopo le parole “di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica” aggiungere le seguenti: “e ad interventi di costruzione, riqualificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria sugli asili nido”;
- l) al comma 26
 - a. dopo le parole “nell’attuazione degli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica” aggiungere le seguenti: “ e degli interventi di costruzione e riqualificazione di asili nido”;
 - b. alla lettera b) dopo le parole “interventi di nuova costruzione di edifici scolastici” aggiungere le seguenti “e di asili nido”;
 - c. alla lettera c) dopo le parole “interventi di edilizia scolastica” aggiungere le seguenti “e di interventi di riqualificazione e manutenzione di asili nido”.

Motivazioni

La revisione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo programmatico 2017 di cui al comma 1 dell’art. 65, rappresenta la prima applicazione dei criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed efficacia esplicitamente previsti dalla legge 243 e da sempre invocati dall’ANCI. La revisione permette di chiudere con la stagione delle sanzioni irragionevoli seguite dalle inevitabili richieste di abbattimenti e sanatorie. Proprio in virtù di tali considerazioni, **la proposta di modifica del comma 1 (lettera a)** dispone l’immediata abrogazione delle vecchie sanzioni contenute nella legge 208/2015, mutate da quelle del patto, al fine di **applicare il nuovo impianto sanzionatorio anche ai casi di mancato rispetto del saldo programmatico 2016**, primo anno di applicazione dei nuovi vincoli di finanza pubblica. Il 2016, pertanto, si configurerebbe opportunamente come un anno di rottura rispetto alla normativa previgente sul patto di stabilità, sia in termini di vincoli di finanza pubblica che di sanzioni previste per il mancato rispetto degli stessi.

La **lettera b)**, modificando il comma 3, riprende una regola già in vigore con il precedente vincolo del Patto di stabilità interno, **esclude dalle regole di finanza pubblica i comuni istituiti a seguito di fusione**, per il primo quinquennio successivo alla loro istituzione. L’esclusione dal saldo per il solo 2016 è stata una mera misura-tampone che occorre mettere a regime in modo coerente con le aspettative di forte sviluppo degli investimenti locali che molte delle fusioni in atto degli ultimi anni avevano programmaticamente previsto, forti dell’esclusione quinquennale dal vecchio patto.

La proposta di cui alla lettera c) mira a neutralizzare temporaneamente gli effetti negativi sui bilanci degli enti già esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno nel 2015, dovuti al sopravvenuto obbligo di conseguire, al netto delle entrate e delle spese rivenienti da debito, un saldo finale di competenza non negativo. Si tratta dei Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, che hanno contratto debito per finanziare investimenti locali fino al 2015 in assenza di vincoli finanziari specifici e che ora si ritroverebbero a dover coprire con ulteriori risorse le spese derivanti da tale indebitamento. L’intervento regionale in fase di patto di solidarietà rischia di essere incerto a seconda della situazione finanziaria e della propensione delle singole Regioni a far fronte a queste problematiche, che peraltro assorbono un ammontare di risorse complessivamente molto esiguo.

La proposta normativa di cui alla **lettera d)** **abolisce la condizione di approvazione anticipata del bilancio di previsione per poter assicurare la continuità degli appostamenti nel Fondo pluriennale vincolato 2016 (FPV)** nel caso di mancato perfezionamento entro il 31 dicembre degli affidamenti delle opere previste. La facilitazione di cui al comma 5 dell'art. 64 è rivolta, molto opportunamente, a far fronte ad una situazione di oggettiva difficoltà verificatasi nel corso del 2016, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo di recepimento delle direttive europee su appalti e concessioni), che ha comportato il rallentamento degli iter di gara, determinando in molti casi l'esigenza di riavviare le procedure, con tempi incompatibili rispetto alla previsione ordinaria del punto 5.4 del principio contabile della competenza finanziaria. Trattandosi di una difficoltà oggettiva, si ritiene che la possibilità di mantenere le risorse già confluite nel FPV non possa essere vincolata ad un anticipo dei tempi di approvazione di bilancio resi già molto ravvicinati (28 febbraio 2017) da altra norma inserita nel ddl Bilancio.

In ogni caso, anche volendo mantenere una condizione più restrittiva, la norma dovrebbe far riferimento ad una data anticipata, non assoluta ma correlata al termine per l'approvazione del bilancio, che potrebbe essere prorogato (**"e a condizione che il bilancio di previsione 2017-19 sia approvato entro l'ultimo giorno del mese precedente mese quello del termine per la deliberazione del bilancio di previsione"**).

Con la modifica di cui alla **lettera e)** si intende porre rimedio a due problematiche particolarmente sentite dai Comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni:

- il problema della **gestione delle discariche di rifiuti solidi urbani dismesse, per successivi trent'anni** (c.d. gestione post mortem, manutenzione, controllo e costante smaltimento del percolato). Per fare fronte a tali interventi di manutenzione, obbligatori per legge, gli enti hanno accumulato nel tempo notevoli quote di risorse ora confluite in avanzo di amministrazione vincolato, sulla base del piano tariffario e degli accantonamenti previsti dal D. lgs 36/2003. Alla luce delle nuove regole di finanza pubblica, l'avanzo di amministrazione non contribuisce alle risorse in entrata del saldo di competenza con il conseguente rischio di non rispettare il vincolo di saldo. Poiché la gestione c.d. "post mortem" delle discariche dismesse costituisce un onere a carattere pluriennale, senza la modifica proposta è elevato il rischio di compromettere la gestione finanziaria di molti enti, in particolare quelli precedentemente esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno.
- il peso spesso sproporzionato rispetto alle dimensioni degli enti minori rappresentato dalle somme dovute a titolo di recuperi a seguito dell'azione di rivalsa dello Stato nei confronti degli enti territoriali inadempienti per sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria. L'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina l'azione di recupero da parte dello Stato, prevede la possibilità di ricorrere, previa intesa con gli enti interessati, a piani di rientro pluriennali. Al fine di rendere effettivamente sostenibile l'onere finanziario in questione, anche in considerazione del fatto che le sentenze di condanna della UE hanno spesso ad oggetto atti o fatti risalenti nel tempo e pertanto non ascrivibili alla responsabilità delle amministrazioni in carica, appare opportuno prevedere l'esclusione di tali impegni di spesa dal nuovo saldo di competenza finale. La misura proposta non comporta oneri per la finanza pubblica.

La proposta viene formulata in due versioni: oltre all'ipotesi di esclusione delle voci indicate, si ipotizza la confluenza delle somme oggetto di accantonamento nel Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, con effetti sostanzialmente analoghi.

La proposta di cui alla lettera f) prevede che sia data agli enti che hanno conseguito un saldo di competenza negativo e che registrino però, decorsi sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto, un miglioramento del proprio posizionamento rispetto

all'obiettivo di saldo, la possibilità di inviare una nuova certificazione. In tal modo, potranno essere riparametrate le sanzioni previste in capo all'ente, sanzioni che a decorrere dal 2017 assumono una nuova valenza in virtù del criterio di proporzionalità previsto per le sanzioni stesse.

La **lettera g)** introduce un meccanismo di proporzionalità della sanzione che impedisce il ricorso all'indebitamento per gli investimenti, prevista in capo agli enti che non rispettano il saldo di competenza, analogamente a quanto previsto per le restanti sanzioni previste dall'art. 65. In particolare, la norma prevede che la capacità di indebitamento non sia esclusa a priori, ma venga ridotta di una percentuale correlata allo scostamento registrato.

La **lettera h)** eleva al 100 per cento la quota di turn over che gli enti possono coprire nel caso registrino un avanzo sul saldo di competenza non superiore all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali. La premialità è opportuna e motivata dall'esigenza di stimolare il massimo utilizzo degli spazi di saldo disponibili. La percentuale di turn over ricopribile deve però essere innalzata al 100%, almeno per i Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, per i quali già con il dl 113 è stata determinata una percentuale pari al 75%.

La proposta normativa di cui alle **lettere i) ed l)** estende la concessione degli spazi finanziari anche agli interventi sugli asili nido, settore che, al pari di quelli sugli edifici scolastici, necessita di adeguati interventi manutentivi e di sviluppo. Si tratta di un'esigenza emersa più volte nel corso degli ultimi anni, come dimostrato, da ultimo, anche dalle numerose domande escluse presentate nell'ambito della procedura avviata ai sensi del comma 713 della legge di stabilità 2016.



Razionalizzazione comunicazioni contabili

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

Articolo 65-bis Razionalizzazione comunicazioni contabili

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei Conti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a partire dal 1° gennaio 2017, anche in deroga a obblighi determinati dall'ordinamento vigente, non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, con decreto del ministero dell'Interno di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze e dei ministeri eventualmente competenti per materia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni ricorrenti non ancora acquisiti nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente, ai fini della acquisizione da parte della stessa BDAP. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. A seguito dell'acquisizione da parte della BDAP delle informazioni in questione, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente, sulla base di un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze che certifica la data di decorrenza della acquisizione.

Motivazione

Le comunicazioni obbligatorie gravanti sugli enti locali hanno assunto dimensioni abnormi per effetto di una normativa fortemente vincolistica e non coordinata. L'aggravio in termini di costi e di impiego di professionalità qualificate nelle diverse articolazioni degli uffici locali determina un disagio crescente e aggravato dalla scarsità di personale e di mezzi in particolare per ciò che riguarda i Comuni di minore dimensione.

La norma proposta interviene distintamente su due fronti:

- *si prende atto anzitutto dell'avvio della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) nella quale confluiscono i dati contabili relativi al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, al bilancio consolidato, compresi i relativi allegati, al piano degli indicatori e ai risultati attesi di bilancio, alle variazioni al bilancio di previsione, secondo gli schemi di bilancio "armonizzati" delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali. In un'ottica di semplificazione degli oneri informativi, la norma dispone che la BDAP costituisca l'unico canale di rilevazione delle informazioni e dei dati contabili degli enti territoriali. Viene pertanto esclusa, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la possibilità di richiedere agli enti territoriali nessuna informazione già rilevata tramite la BDAP, alla quale devono rivolgersi – come previsto dalle norme in materia – le istituzioni nazionali e comunitarie per il soddisfacimento delle proprie esigenze informative;*
- *si prevede inoltre un intervento governativo finalizzato a ricondurre in un unico sistema di rilevazione dei dati le esigenze di informazione ricorrenti di natura diversa, prevalentemente extra-contabili, abbattendo ulteriori rischi di duplicazioni e*

appesantimenti burocratici, attraverso l'acquisizione alla BDAP anche di questo set informativo.

Armonizzazione contabile. Adeguamenti normativi e semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti.

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

Articolo 65-bis Armonizzazione contabile. Adeguamenti normativi e semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti.

1. Con effetto dalle scritture contabili relative all'esercizio 2016, l'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'art. 151, comma 1, le parole "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 settembre";
- b) all'art. 170, al comma 1, le parole "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità";
- c) all'articolo 193, comma 2, le parole "entro il 31 luglio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre di ciascun anno";
- d) all'art. 227, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo."

3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'art. 170 è abrogato e sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

4. All'art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello".

5. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del Testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti

pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del Testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2017.

6. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo le parole " , gli enti locali" inserire le seguenti parole: " , ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".
7. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
8. Per gli anni 2017 e 2018, i comuni già esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno per il 2015 includono nelle entrate rilevanti ai fini del rispetto del saldo finale di competenza la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, riveniente dal ricorso all'indebitamento.
9. Dopo il comma 1 dell'art. 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli."

Motivazione

In base al comma 1, in attesa della piena attuazione del principio contabile, gli enti locali sono autorizzati ad accertare i contributi sulla base dell'effettiva esigibilità delle spese sostenute dagli enti stessi, indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione dei contributi da parte dell'ente erogante, tipicamente la Regione. Conseguentemente, nel caso in cui il contributo sia stato erogato senza che lo stesso sia stato comunicato all'ente locale, ed indipendentemente dagli stati di avanzamento dell'ente che ne determinano l'esigibilità, tale somma confluisce nel FPV dell'ente.

Il comma 2 dispone alcune modifiche al Testo unico degli enti locali a fini di armonizzazione e semplificazione delle regole contabili.

La norma di cui alla lettera a) mira a fissare un nuovo e più realistico termine (il 30 settembre dell'anno precedente) per la presentazione del Documento unico di programmazione da parte della Giunta comunale, termine attualmente indicato nel 31 luglio.

Con la lettera b), si specifica che le modalità di sottoposizione del documento al Consiglio comunale sono demandate al regolamento di contabilità dell'ente. La versione attuale della norma, infatti, ha ingenerato difficoltà interpretative ed organizzative concernenti in particolare l'eventualità che il processo di determinazione del Dup dovesse necessariamente precedere in modo autonomo il più generale e cogente processo di determinazione del bilancio di previsione. La versione emendata, invece, lascia la facoltà agli enti di definire la procedura per la presentazione e la successiva approvazione del Dup e della relativa eventuale nota di aggiornamento, che devono essere allegati allo schema del bilancio di previsione finanziario e che pertanto devono essere approvati nella medesima sessione di bilancio.

La lettera c) propone in via ordinaria il termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio dal 31 luglio al 30 settembre. Tale nuovo termine risulta maggiormente in linea con le scadenze e gli adempimenti contabili riguardanti la gestione finanziaria.

La lettera d) concede agli enti locali la facoltà di individuare un termine successivo alla presentazione del rendiconto, comunque entro il 30 giugno, per la deliberazione del conto economico e dello stato patrimoniale. Lo spostamento del termine consente di avere a disposizione una migliore contabilità economica, con risultati di più efficace valenza informativa, che costituisce un effettivo sostegno del bilancio consolidato.

I **commi da 3 a 8** introducono una serie di specifiche semplificazioni degli adempimenti contabili richiesti dall'armonizzazione a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

La proposta di cui al **comma 3** riformula il comma 6 dell'articolo 170 del TUEL, introducendo alcune semplificazioni a favore dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, abrogando, in particolare, l'obbligo per gli enti di minori dimensioni di dotarsi del Dup. Infatti, l'attuale modello del Dup, seppure nella sua versione semplificata già prevista per i Comuni di minore dimensione demografica, richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole. L'obiettivo della programmazione pluriennale appare già sufficientemente garantito, per i comuni più piccoli, dalla dimensione pluriennale del bilancio di previsione e non necessita di ulteriori strumenti programmatori che rischiano di ingenerare un eccessivo ed inutile appesantimento.

La norma di cui al **comma 4** propone invece l'adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Infatti, l'attuale modello del piano dei conti integrato richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole, le quali hanno sicuramente un'articolazione di bilancio meno complessa rispetto alle altre realtà comunali di maggiori dimensioni demografiche.

Le norme proposte al **comma 5** danno impulso al processo di semplificazione dei documenti e delle comunicazioni contabili dei piccoli Comuni al fine di pervenire in tempi brevi ad un quadro effettivamente rinnovato ed efficace.

Le norme proposte ai **commi 6 e 7** escludono gli enti minori da taluni adempimenti relativi al controllo di gestione (art. 196 TUEL) nonché alla redazione di documenti contabili di maggiore complessità (conto economico e stato patrimoniale, rispettivamente artt. 229 e 230 TUEL, di ben scarsa rilevanza, considerando la dimensione economica ridotta della platea dei Comuni interessati, ai fini dei controlli sostanziali sulla gestione. La contabilità finanziaria, infatti, appare totalmente idonea e sufficiente a rappresentare l'attività di bilancio di un piccolo comune.

La proposta normativa di cui al comma 8 mira a neutralizzare temporaneamente gli effetti negativi sui bilanci degli enti esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno nel 2015, dovuti al sopravvenuto obbligo di conseguire, al netto delle entrate e delle spese rivenienti da debito, un saldo finale di competenza non negativo.

Va sottolineato che gli enti interessati dalla modifica normativa avanzata, vale a dire **i Comuni fino a 1.000 abitanti**, presentano bilanci con elevato grado di rigidità, in particolare sul versante della parte corrente. Pertanto, in questi casi il nuovo quadro delle regole finanziarie rischia di compromettere la realizzazione degli investimenti programmati nel pieno rispetto del quadro normativo previgente, mentre gli oneri derivanti dalla precedente contrazione di mutui continuerebbero a gravare sugli equilibri di bilancio dei medesimi enti.

Pur comportando un limitato aggravio dei conti pubblici in termini di indebitamento netto, si ritiene che l'accoglimento della proposta emendativa costituirebbe una valida ed equilibrata soluzione per coniugare gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica con l'opportunità di offrire un quadro di sostenibilità finanziaria ai Comuni di minori dimensioni.

Con il comma 9, si permette ai comuni con meno di 5000 abitanti, spesso non dotati di sportelli bancari o con un solo sportello presente sul territorio di affidare direttamente il servizio di tesoreria, evitando il ricorso a procedure di evidenza pubblica che costituirebbero un inutile appesantimento formale



EQUILIBRI DELLE CITTÀ METROPOLITANE.

La situazione di prolungata sofferenza finanziaria dell'intero comparto ex-province, dal 2013 in poi, ha duramente coinvolto gli equilibri delle CM, pur in presenza di correttivi specificatamente orientati a diminuire il peso della manovra sulle 10 CM delle RSO.

Di seguito si riportano gli **interventi sui quali focalizzare il confronto** per pervenire ad una gestione 2017 coerente con la straordinaria difficoltà finanziaria in cui complessivamente versano le CM.

Equilibri Finanziari

- 1) Superare **la previsione dell'ulteriore taglio di risorse**, attualmente previsto dal comma 418 della Stabilità 2015, **come da richiesta formulata ad integrazione all'articolo 63 del ddl.**

In alternativa, potrebbe risultare più agevole anche dal punto di vista delle scritture contabili, abolire la norma facendone espressamente salvi a regime gli effetti, gli effetti comprensivi dell'applicazione del taglio 2016 e del contributo ad esso correlato.

- 2) prevedere anche per il 2017, come per il 2016, un **fondo di 70 milioni per il diritto allo studio degli alunni disabili**; chiarire nella Legge di bilancio che **la competenza a cofinanziare le eventuali risorse mancanti è della Regione** (art. 117 comma 3 Cost.);
- 3) prevedere per il 2017 un fondo a **rimborso** di 10 milioni per le CM che hanno pagato **penali per le estinzioni anticipate dei mutui** nell'anno 2016;
- 4) riprendere la proposta di **abolizione del carattere territoriale dell'IPT**, razionalizzandone il prelievo su scala nazionale e superando le attuali distorsioni nella sua applicazione. Si ritiene possibile così abolire il prelievo diretto da parte dello Stato a valere sul gettito IPT delle CM e delle Province, mediante la nazionalizzazione dell'IPT e la definizione di appropriate clausole di salvaguardia;
- 5) è necessario prevedere ai fini della semplificazione e della non ridondanza contabile di **ridurre di pari misura i trasferimenti statali e i tagli** (quali rimborsi allo Stato) evitando doppie scritture in bilancio e rigonfiamenti artificiali della spesa corrente;
- 6) resta sullo sfondo il tema dell'applicazione del d.lgs. n. 68 del 2011, in materia di introduzione di **risorse tributarie autonome per le CM**, sul quale l'Anci ha da tempo presentato la proposta di addizionale specifica sui diritti portuali e aeroportuali;
- 7) assicurare urgentemente una soluzione definitiva sui costi dei **Centri per l'Impiego**, per i quali in molte Regioni non è stato rispettato l'accordo siglato con il Governo il 30 luglio 2015, in particolare sul fronte della piena copertura del costo del personale né per il 2015 né per il 2016;

Inoltre, **i due terzi di tali spese sono a carico dello Stato che deve procedere ad impegnare la spesa immediatamente**, così da consentire la neutralizzazione della quota nel bilancio corrente della CM. Attualmente l'impegno avviene nell'annualità successiva e, in sostanza, la CM deve anticipare con fondi propri i 2/3 delle spese attendendo il decreto ministeriale che ordinariamente si perfeziona con un anno di ritardo. **In alternativa deve essere disposta la facoltà di accertamento di almeno il 90%** delle entrate dovute dallo Stato nell'anno di competenza dei costi e non nell'anno di approvazione e pubblicazione del decreto ministeriale.



Più in generale, ancora oggi **nella maggior parte delle Regioni non è assicurata la piena copertura delle funzioni non fondamentali** delegate o assegnate alle Città metropolitane. L'attuazione delle norme regionali ha aggravato nel 2016 i rischi sugli equilibri di bilancio delle Città metropolitane, attraverso attribuzioni delle risorse non corrispondenti alla dimensione delle funzioni riassegnate, nonché attraverso l'adozione di criteri unilaterali di trasferimento del personale che hanno addossato sulle Città metropolitane ulteriori problematiche organizzative e costi impliciti connessi ai lavori delle opere regionali in corso e ai relativi contenziosi. L'attuazione della Legge 56/14, non ha seguito alcun disegno comune, come sarebbe stato indispensabile in una riforma di tale respiro.

Norme per favorire l'equilibrio

- 8) **Prolungare anche per il 2017 la facoltà di redigere il solo bilancio di previsione annuale** e assicurare fin d'ora la regolazione dell'esercizio provvisorio 2017 in modo che non risultino pregiudicate le possibilità di proroga di assunzioni a tempo determinato e sia derogato il divieto assoluto di assunzioni fino all'avvenuta approvazione del bilancio.

Per le CM che nel 2016 hanno approvato il solo bilancio annuale, il bilancio provvisorio deve corrispondere a quello assestato nel 2016.

Pertanto, il Consiglio Metropolitan può in tal caso entro il 31.12.2016 adeguare gli stanziamenti del bilancio provvisorio 2017 prevedendo in aumento, per la missione o programma competente, gli stanziamenti di entrata e di spesa finanziati con entrate accertate negli esercizi precedenti a valere sul bilancio del 2017. Durante l'esercizio provvisorio 2017 è possibile applicare avanzo di amministrazione vincolato in aumento rispetto alla situazione assestata 2016 per missione e programma".

In sostanza si verifica questa situazione: Missione/Programma 04/02: stanziamento uscita /entrata 2016 pari a zero: nel 2016 accertate/impegnate 1.000 euro sul bilancio 2017. Con il ribaltamento 2016 sul 2017, sussisterebbe l'impegno di 1.000 con stanziamento pari a zero. Non sarebbe altrimenti possibile aumentare, senza previsione normativa specifica, l'importo dello stanziamento della missione /programma del 2017 in esercizio provvisorio.

- 9) Rinnovare anche per il 2017 i dispositivi di cui ai commi 756, lett. b) e 758 della Stabilità 2016 (**applicabilità degli avanzi alle previsioni** e svincolo degli avanzi da trasferimenti regionali), superando le difficoltà incontrate nella definizione dell'intesa con le Regioni e assicurandone l'efficacia **anche ai fini del rispetto del saldo di competenza;**

Città metropolitane e Province – Oneri per il funzionamento dei Centri per l'impiego
Articolo 64

(Interventi concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto al capitolo 1232/1 Lavoro per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego è attribuito direttamente alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario. Il riparto del contributo è operato con decreto del ministero dell'Economia e finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 gennaio 2017.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad attribuire direttamente alle Province e alle Città Metropolitane le risorse destinate alla copertura delle spese di personale e funzionamento dei centri per l'impiego, ciò in ragione dei ritardi che si sono verificati nel corso degli anni 2015 e 2016 nell'assegnazione di tali risorse da parte delle Regioni. Occorre il riversamento diretto alle Province e alle Città metropolitane in modo da consentire un normale svolgimento della funzione e certezza nella predisposizione dei bilanci.

Il fondo in parola è previsto nella tabella relativa alla sez II relativa agli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative



Città metropolitane e Province – Abolizione di riduzioni di risorse

Articolo 64

(Interventi concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10 bis. "Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, è così sostituito:

"150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le città metropolitane utilizzano i risparmi derivanti dal mancato pagamento degli organi istituzionali per gli anni 2014 e seguenti, per importi pari a 100 milioni per l'anno 2014, 60 milioni per l'anno 2015, 69 milioni a decorrere dall'anno 2016, per l'esercizio delle funzioni fondamentali."

MOTIVAZIONE

La norma è finalizzata a far mantenere nel bilancio degli enti di cui alla legge n. 56/14, i risparmi derivanti dal mancato pagamento di indennità e gettoni agli organi istituzionali di Province e Città Metropolitane; si tratta infatti di risorse essenziali per garantire gli equilibri di bilancio degli enti e per l'erogazione dei servizi essenziali.

SOSTENIAMO IL RIEQUILIBRIO DEI BILANCI

Dissesto

Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

65-bis- Disposizioni in materia di dissesto

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'art. 268-*bis*, comma 1-*bis* è aggiunto il seguente periodo "Con il medesimo decreto è stabilita la durata della procedura che dovrà tenere conto dell'entità della massa passiva residua e comunque non oltre 10 anni."

b) Il comma 3 dell'art. 268-*bis* è così sostituito:

"3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica per il tempo stabilito dal Decreto del Ministro dell'Interno che ha disposto la prosecuzione della procedura. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato."

c) All'art. 268-*bis*, comma 5, dopo le parole "in ciascuno degli esercizi considerati" aggiungere "nei bilanci di previsione sino ad un massimo di 10 anni".

d) All'art. 256 viene aggiunto il seguente comma:

"12-*bis*. I Comuni in dissesto per i quali è stato approvato, dall'organismo straordinario di liquidazione, il rendiconto previsto dal comma 11, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio non estinti mediante un Piano di impegno della durata massima di 10 anni."

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 254, dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

"3-*bis*. E' in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato."

b) All'art. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1-*ter*, primo periodo, le parole "Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti" sono abrogate;
2. al comma 1-*ter*, secondo periodo, dopo le parole "Negli enti locali" aggiungere "diversi dai comuni";
3. dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente comma:

"1 *quater*) Gli enti locali per i quali, successivamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia intervenuto specifico provvedimento giurisdizionale di annullamento della delibera di dichiarazione del dissesto finanziario o della procedura di dissesto, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono ripianare il disavanzo, determinato con il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in anni trenta. I medesimi enti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono procedere, altresì, al ripiano dei debiti iscritti in bilancio e dei debiti fuori bilancio di competenza dell'OSL in anni dieci. Al fine di consentire un corretta gestione dei crediti e dei debiti già di competenza dell'OSL, gli enti costituiscono specifici uffici per la gestione delle predette procedure sotto la direzione dei Dirigenti di settore, coordinati dal Dirigente del settore finanziario. I medesimi enti privi di personale in organico in possesso di adeguata categoria e profilo professionale per ricoprire le funzioni di Dirigente o Responsabile del Servizio Finanziario, possono procedere, anche in caso di mancata attivazione delle azioni indicate nel presente comma, ad attivare le relative procedure di reclutamento, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie proprie vigenti, alle graduatorie di concorso vigenti anche presso altri enti o a procedure di mobilità."

4. dopo il comma 11 sono infine aggiunti i seguenti commi:

"12. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

13. Gli enti dissestati sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile del 2015.

14. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011."

Motivazione

Il comma 1, lettere da a) a d) consente agli enti in dissesto che abbiano presentato il piano di estinzione dei debiti di ripianare il debito residuo in 10 anni, anziché in 3, equiparando il termine a quello previsto dall'art. 243-bis comma 5 del TUEL per il ripiano del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti in pre-dissesto. Analogo termine è previsto per la rateizzazione del pagamento dei debiti fuori bilancio.

Agli Enti in dissesto, per i quali la massa attiva non è sufficiente al pagamento dell'intera massa passiva (ipotesi molto frequente attesa l'impossibilità di contrarre il mutuo a carico del Ministero e il Mutuo a carico dell'Ente e data le difficoltà nell'alienazione del patrimonio disponibile) dovrebbe essere data la possibilità di scegliere fra le due seguenti ipotesi: A (lettere a-c) e B (lettera d)), in aggiunta alla facoltà già riconosciuta dall'art. 15-bis del DL

113/2016 di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, in modo da poter accedere al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter.

Il disposto di cui al comma 2 lettera a) nasce dall'esigenza di assicurare l'anticipazione di tesoreria ai comuni in dissesto. L'elevato numero, infatti, di comuni che hanno dichiarato il dissesto negli ultimi anni, unitamente alla posizione assunta da alcuni organismi straordinari di liquidazione - di inserire nella massa passiva l'anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato-, ha indotto gli istituti bancari dopo la dichiarazione di dissesto dell'ente a non erogare detta anticipazione.

Poiché proprio i comuni in dissesto hanno bisogno di liquidità e nella considerazione che detto intervento emendativo non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato si richiede l'inserimento all'art. 254 del TUEL del comma 3 bis.

Il comma 2 lettera b) punto 1 propone di estendere anche ai comuni sino a 20.000 abitanti che soddisfino le condizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 259 (riequilibrio significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20% dei costi dei servizi e dalla razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati) la facoltà di presentare un'ipotesi di bilancio che garantisca il raggiungimento dell'equilibrio, in deroga ai commi 1 e 1-bis dell'art. 259, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione degli organismi partecipati, e comunque entro un massimo di tre anni compreso l'anno in cui viene dichiarato il dissesto. L'emendamento chiarisce al punto 2 che tale facoltà può essere estesa a 5 anni soltanto per gli enti locali diversi dai comuni.

Il comma 2 lettera b) punto 3 ha la finalità di colmare un vuoto normativo inerente la disciplina applicabile al caso degli enti la cui dichiarazione di dissesto sia annullata in forza di provvedimenti giurisdizionali successivi all'approvazione dei relativi bilanci stabilmente riequilibrati, con specifico riguardo alla gestione delle passività riferite alla gestione sub-dissesto trattate dall'Organismo Straordinario di Liquidazione, le cui risultanze devono essere riallineate con i dati della gestione post-dissesto. La proposta propone, altresì, di consentire a tali tipologie di enti - tenuto conto della eccezionale difficoltà amministrativo-contabile che sono chiamati ad affrontare - di costituire specifici uffici deputati al coordinamento delle operazioni di gestione dei crediti e dei debiti provenienti dalla gestione sub-dissesto, già di competenza della OSL e di procedere, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, all'assunzione di un'unità di personale cui conferire le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario, in caso di assoluta carenza d'organico. Ciò al fine di evitare l'insostenibile corto circuito nel quale gli enti in dissesto e pre-dissesto privi della figura del Ragioniere Generale si trovano, in quanto impossibilitati a poter concretamente attuare il percorso di risanamento finanziario, a causa dell'assenza di detta figura professionale infungibile ed indispensabile per assicurare il ripristino di una sana gestione contabile. Il blocco delle assunzioni, quale misura di contenimento della spesa pubblica, nel caso di specie, produce l'effetto contrario, in quanto il perdurare di gestioni finanziarie disordinate ed inefficienti comporta inevitabili aumenti di spesa a carico dei bilanci degli enti, con pesanti costi a carico della collettività.

Il comma 2 lettera b) punto 4 è volto a favorire l'applicazione delle norme sull'armonizzazione ai casi di enti in dissesto. La normativa vigente non consente, ad oggi, ai comuni che hanno dichiarato il dissesto di applicare il decreto legislativo 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione a questa condizione, sono emerse nella realtà casistiche in cui i comuni non riescono a chiudere un bilancio stabilmente riequilibrato privo di disavanzi. L'allineamento ai sistemi contabili armonizzati sin dal 2016, come proposto dalla norma, consentirà agli enti che non hanno ancora approvato il bilancio stabilmente riequilibrato di porre al sicuro anche l'equilibrio dei bilanci futuri.

Difatti, unitamente alla ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato gli enti dissestati sarebbero messi in grado di approvare la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi sulla base di preconsuntivi che potranno coincidere con gli esercizi relativi alle ipotesi di bilancio per esempio 2012- 2013- 2014 e 2015 e determinare così il disavanzo tecnico da distribuire sul più ampio arco temporale previsto dalla riforma della contabilità (dd.lgss. 118/2011 e 126/2016).



Dopo l'art. 65 aggiungere il seguente:

Art. 65 bis

Esclusione sanzione economica Patto 2014 per gli enti in dissesto.

XX. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014 non trova applicazione e, qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali in dissesto finanziario nel medesimo anno 2014.

Motivazioni

La proposta dispone la disapplicazione delle sanzioni finanziarie previste in caso di sfioramento del Patto di stabilità 2014 per gli enti locali in dissesto nel medesimo anno, al fine di non ostacolare il difficile processo di risanamento finanziario e limitare le riduzioni del fondo di solidarietà comunale a quelle già previste dalla legge per la generalità degli enti.

Piani di riequilibrio finanziario pluriennale (Predissesto)

Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

65-bis- Norme relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto)

1. L'art. 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:

“714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione”.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 243-bis, comma 9:

- le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente,

finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:

- alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
- al servizio di trasporto pubblico locale;
- al servizio di pubblica illuminazione;
- al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.”

“c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al magroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;”

- dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

“c-bis) ferma restando l’obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l’ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all’interno del piano di riequilibrio approvato”.

3. Dopo il comma 9-bis dell’articolo 243-bis sono aggiunti i seguenti commi:

“10. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nelle passività dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

10-bis. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l’adesione dell’ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge.

10-ter. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente inseriti nel piano di riequilibrio a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.”

4. All’articolo 243-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“9-ter. Per tutta la durata del piano di riequilibrio, trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 265, comma 1, secondo periodo, del presente Decreto.”

5. Gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all’articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale

di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.

Motivazione

*Gli enti che hanno avviato la procedura di riequilibrio finanziario si sono trovati a coprire la quota di disavanzo inserita nel piano di riequilibrio nel tempo massimo di dieci anni, mentre la quota di disavanzo generata da una procedura sostanzialmente analoga – il riaccertamento straordinario imposto dalla riforma contabile – è ripianabile in 30 anni. **Il nuovo comma 714 recato dal comma 1** è pertanto finalizzato a rendere omogenee, con particolare riferimento all'arco temporale previsto per il ripiano (30 anni), la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, comma 8, lett. e) del TUEL, e l'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (Comma 1)*

***La proposta di cui al comma 2** interviene infine sull'articolo 243-bis, comma 9, lettere b) e c) del TUEL, con l'intento di rendere la disciplina del pre-dissesto più flessibile in tema di riduzione delle spese. L'attuale previsione normativa prevede infatti un taglio netto del 10%, da programmare nei primi tre anni di adesione alla procedura, delle prestazioni di servizio, intervento 03, della spesa corrente. Nel computo, devono essere incluse anche le spese con specifico finanziamento a carico del bilancio di altri enti. Poiché il taglio percentuale deve essere calcolato sull'intero importo della spesa rientrante nell'intervento 03 (precedente classificazione di bilancio), la previsione di un taglio del 10%, combinata all'impossibilità di comprimere spese legate a finanziamenti specifici, determina, di fatto, l'applicazione di un taglio superiore a quello previsto. Inoltre, la formulazione del taglio basata sul target di spesa, piuttosto che sulla mera riduzione lineare da misurare al termine del periodo di riferimento, garantisce l'obiettivo stabilito dalla legge contenendo, entro limiti più sostenibili in relazione all'attuale congiuntura economica, il sacrificio imposto alla collettività.*

Analogamente, il termine di tre anni per il raggiungimento del target non appare congruo rispetto alla possibile durata massima del piano. L'estensione del periodo entro il quale il target di risparmio deve essere raggiunto appare più in linea con la previsione di durata massima del piano.

La sottrazione dalla base di calcolo di una serie di voci di spesa corrisponde altresì all'esigenza di rendere effettivamente evidente lo sforzo prodotto dal singolo ente in tema di risparmio di spesa: le voci di spesa in questione si configurano infatti o come somme integralmente finanziate, oppure come somme originate da fattori che non sono sotto il controllo dell'ente stesso. Più precisamente:

- *l'esclusione del servizio di smaltimento rifiuti e del servizio acquedotto si spiega con il fatto che vi è un obbligo di copertura totale a carico della fiscalità locale, con l'applicazione di tariffe adeguate al raggiungimento di tale obiettivo e, quindi, con un effetto neutro rispetto al risanamento;*
- *l'esclusione delle spese finalizzate alla pubblica illuminazione si spiega con la valenza strategica di tale voce di spesa in termini di difesa dell'ordine pubblico delle aree urbane (spesso, succede che soprattutto nelle aree degradate gli organi preposti al rispetto dell'ordine pubblico richiedono un incremento del livello di illuminazione in determinate aree, producendo un incremento della spesa sostenuta dall'ente);*

- *l'esclusione delle spese relative a minori affidati dalla magistratura a strutture protette in casi di conclamata difficoltà delle famiglie di provenienza si spiega con la valenza strategica di tale voce di spesa in termini di protezione dell'infanzia e dell'alto valore sociale delle azioni, peraltro, imposte all'ente locale.*

Per ciò che attiene al trasporto pubblico locale, l'esclusione deve invece essere messa in relazione con la consistente riduzione delle risorse che questo comparto ha dovuto subire negli ultimi anni, cosa che ha determinato disagi e riduzioni di tipo quali-quantitativo del livello dei servizi erogati, in un settore che, peraltro, assume valenza strategica in termini di difesa ambientale e volano di sviluppo economico delle aree urbane.

Inoltre, con la lettera c-bis) è introdotta la facoltà per l'ente aderente alla procedura pluriennale di riequilibrio di compensare, nel corso del quinquennio, le misure di rientro e contrazione della spesa corrente compensandone l'effetto totale pur non rispettando le specifiche prescrizioni. Si tratta di una scelta legata al fatto che ciascun ente, in attuazione di proprie scelte di carattere puramente gestionale, potrebbe avere necessità di allocare diversamente le somme in bilancio. La normativa attuale non prevede tale facoltà, determinando un evidente vulnus in termini di autonomia degli enti.

La ratio della proposta di cui al comma 3 è che, analogamente a quanto previsto nel caso di dissesto, appare necessario tutelare la solvibilità dell'ente e la certezza delle risorse da destinare al riequilibrio finanziario. Tale previsione tutelerebbe anche gli interessi dei creditori che hanno eventualmente sottoscritto transazioni con l'ente pubblico, che diversamente potrebbero veder vanificata la loro attesa di una rapida risoluzione della controversia economica con l'ente locale a causa dell'aggressione al patrimonio o alle risorse liquide di cui questo possa disporre. A tal fine, si propone quindi di estendere anche alla procedura di riequilibrio il sistema di tutela per il patrimonio degli enti locali previsto nella disciplina del dissesto finanziario.

La proposta normativa di cui al comma 4 mira ad equiparare il trattamento di enti in dissesto e in pre-dissesto ai fini dei trasferimenti erariali.

La proposta di cui al comma 5 riguarda i casi di già avvenuta effettuazione della revisione straordinaria dei residui (per effetto di sentenze della Corte dei Conti o di altri eventi eccezionali), in un momento antecedente a quanto previsto dalla revisione straordinaria di cui al d.lgs. 118/2011. In tali casi l'emersione di un disavanzo non poteva essere riassorbita secondo le più favorevoli condizioni delle norme relative alla riforma contabile e doveva contenersi nell'arco triennale previsto dall'articolo 193 TUEL. Tale sostanziale disparità di trattamento viene sanata dalla norma proposta, che consente di riformulare il ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui nell'ambito delle norme relative al passaggio alla nuova contabilità (DM 2 aprile 2015).

Transazioni su debiti erariali e previdenziali

Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

Articolo 65-bis

Disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti

per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario

1. All'articolo 243-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 inserire i seguenti:

“7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell’Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell’Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l’ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell’art. 243-quater.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.

7- quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall’ente locale ai sensi dell’articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70% del capitale sociale.”

Motivazione

L’art. 243-bis del D. Lgs n. 267/2000 prevede per gli Enti Locali la possibilità di ricorrere a una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Tale istituto, introdotto nel TUEL dal DL n. 174/2012, mutua di fatto la figura delle “procedure concordatarie” già presenti nel campo civilistico per le imprese private le quali prevedono, ai sensi della legge fallimentare, la possibilità di realizzare transazioni anche con il fisco, con riduzioni del debito e rateizzazione dello stesso. La stessa facilitazione è stata introdotta al caso degli Enti dissestati, dall’art. 15-bis della DL n. 113/2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 160/2016. Sulla base di tali premesse, la proposta normativa mira ad introdurre la medesima possibilità anche per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio pluriennale.

Al fine di rendere più sostenibile il percorso di riequilibrio finanziario e di evitare una pericolosa diffusione del default che, coinvolgendo anche i debiti fiscali e previdenziali delle aziende e delle società controllate, ridurrebbe esigibilità, liquidità e certezza dei crediti delle Agenzie e degli Istituti competenti, la norma propone che a tali Enti locali venga riconosciuta la possibilità di pianificare la rateizzazione dei pagamenti, attraverso l’attivazione di transazioni fiscali con l’erario, con gli enti previdenziali e con le società controllate per un periodo massimo di trenta anni.

In particolare, con riferimento alla rateizzazione dei debiti delle società controllate, si evidenzia che, in coerenza con il consolidamento dei bilanci delle società controllate nel bilancio degli Enti controllanti e con gli indirizzi per la redazione dei piani di riequilibrio che suggeriscono l’inclusione nei piani del debito delle società partecipate, appare necessario trattare in maniera consolidata anche l’esposizione erariale del “gruppo pubblico locale” inserita nelle previsioni dei piani di riequilibrio.

Le transazioni non hanno carattere di automatismo, essendo soggette all’assenso delle Agenzie fiscali ed Istituti previdenziali interessati. La norma contribuisce inoltre a dare certezza ai crediti erariali e previdenziali, sia per ciò che riguarda il quantum, che per la scansione temporale.

RIFINANZIAMENTO FONDI POLITICHE DI INVESTIMENTO E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

Articolo 65-bis. Rifinanziamento fondi politiche di investimento

1. All'articolo 1, comma 978 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire, ovunque ricorrano, le parole "per l'anno 2016" con le seguenti parole "per ciascuno degli anni 2016 e 2017".

Motivazione

L'emendamento proposto al comma 1 si propone di rifinanziare, anche per l'anno 2017, il Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie in quanto il programma straordinario per la riqualificazione urbana ha suscitato grande interesse tra i Comuni che hanno presentato progetti di qualità che spingono a dare stabilità a questo tipo di finanziamento.

Art. 77

Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile

All'articolo 77, comma 1, dopo le parole "è incrementato di 200 milioni di euro per" sostituire le parole "l'anno 2019" con "gli anni rispettivamente 2017 e 2018". Al capoverso successivo sostituire la parola "2020" con "2019".



Motivazione

La dotazione del fondo per l'acquisto di automezzi destinati al TPL prevede ad oggi un vuoto di finanziamento per gli anni 2017 e 2018. La copertura del biennio, secondo le due modifiche normative proposte, è quanto mai cogente e necessaria per gli enti locali alla luce della Direttiva 94 del 2014, in recepimento in queste settimane, soprattutto alla luce dell'obbligo introdotto per le pubbliche amministrazioni e soggetti correlati di acquisire, al momento della sostituzione delle autovetture autobus e mezzi di servizio/collettivi, almeno il 25% di veicoli alimentati con combustibili alternativi.

Aggiungere il seguente articolo:

Finanziamento diretto del Trasporto Pubblico Locale alle Città Metropolitane

“All’ articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. A partire dal 1° gennaio 2017 una quota del fondo di cui al comma 1 è assegnata, ai sensi dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui alla Legge 56/2014, con criteri che tengano conto anche della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domiciliati (city users) e dell’offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del fondo di cui al comma 1.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le Regioni interessate comunicano al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse complessivamente assegnate a ciascuna Città Metropolitana. Il complesso delle risorse per il TPL nei Comuni sede di Città Metropolitane, relativamente agli impianti fissi, non può subire riduzioni annuali.

1-ter. Al fine di avere certezza sull’entità delle risorse pubbliche destinate annualmente ai servizi di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione a statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio regionale destinate, l’anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle destinate all’anno in corso, identificando le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell’anno precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo.”

Motivazione

L’assegnazione diretta delle risorse per il TPL alle Città Metropolitane, trova una sua giustificazione nella necessità di garantire risorse adeguate e certe alle aree metropolitane, quali ambiti territoriali per il settore del Trasporto Pubblico Locale. Ciò vista l’urgenza di una pianificazione per dare risposte alla congestione del traffico, problemi di qualità dell’aria ed inefficienza degli spostamenti in ambito urbano, ciò anche alla luce dell’obbligo della città con più di 100.000 abitanti di dotarsi di un Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) e potere programmare quindi interventi di mobilità urbana complementare e integrata al trasporto pubblico locale. Fermo restando le risorse complessive, tale quota dovrà essere calcolata tenendo conto degli effettivi fabbisogni del comparto in ogni area metropolitana e considerando gli impianti fissi, ove presenti, la cui copertura dei costi va comunque garantita nel tempo.

E’ necessario che i criteri di individuazione della quota del fondo da destinare alle Città Metropolitane, possano sostenere un’offerta efficiente, ovvero in grado di garantire un opportuno livello di accessibilità delle aree urbane e periurbane con servizi affidabili e di qualità, tali da attrarre nuova domanda e, per questa via, avviare una fase di rilancio dell’intero settore.

Sostenibilità ambientale ed energetica

Aggiungere il seguente articolo:

(Assegnazione diretta alle amministrazioni comunali dei fondi derivanti dal mercato delle quote CO2 – Emission Trading System)

“All’articolo 19 (Messa all’asta delle quote) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, modificato e corretto dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

“6-bis. Al fine di favorire la sostenibilità urbana e la riduzione delle emissioni di carbonio, è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare un Fondo per gli investimenti destinato alla realizzazione di interventi da parte delle amministrazioni comunali, in coerenza con le attività di cui al comma 6. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, a partire dal 31 maggio 2017, il Fondo è alimentato da almeno il 40 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste”.

“6-ter. Le modalità di funzionamento e di erogazione del Fondo sono definiti con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto il Ministero dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, di cui al precedente comma 3, previa intesa da acquisire in Conferenza Unificata.”

Motivazione

L’Anci da tempo supporta i Comuni nell’affrontare da un punto di vista organico il tema della sostenibilità ambientale ed energetica, che nei territori ha delle ricadute pesanti sia da un punto di vista finanziario sia per gli impatti dovuti ai cambiamenti climatici. Anci sostiene la necessità di costruire insieme alle amministrazioni centrali e regionali dei piani attuativi tarati sulla base della conoscenza dei beneficiari dell’intervento, del territorio, dei fabbisogni e dello stato dell’arte delle iniziative che ne sono espressione. Sulla sostenibilità, nonostante il tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici stia cominciando a radicarsi, lo strumento di pianificazione più ampio e integrato oltre che omogeneo rimane il PAES, che ad oggi interessa 3.163 Comuni italiani (comprese molte Unioni). Anci chiede di destinare una quota parte dei fondi ETS –derivanti dal sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra “Emission Trading” – a interventi realizzati dai Comuni per incrementare la sostenibilità urbana e ridurre la quota di CO2, tramite l’istituzione di un apposito Fondo di investimenti che ne finanzi quota parte dell’attuazione.

A istituire il sistema delle aste “Emission Trading” è la Direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni (Direttiva ETS) e traspone in Europa, per gli impianti industriali, per il settore della produzione di energia elettrica e termica e per gli operatori aerei, il meccanismo di “cap&trade” introdotto a livello internazionale dal Protocollo di Kyoto. Il recepimento a livello nazionale è arrivato con il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216 “Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto”, modificato dal successivo decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, “recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra” e corretto in parte dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111. Il decreto legislativo 30/2013 all’art. 6 enuncia quali sono le attività a cui destinare i fondi. In coerenza con tali attività, e per rafforzare meccanismi finanziari che rischiano di

avere efficacia diversa sul territorio in relazione alla sinergia attivata dalle Regioni sui fondi 2014-2020 (Conto Termico 2.0), il paniere degli interventi attuati dai Comuni potrà quindi interessare, a titolo esemplificativo e promuovendo la massima integrazione possibile, una tipologia di attività sintetizzabili in tal modo:

- efficientamento dell'illuminazione pubblica;
- produzione di energia da fonti alternative, risorse proprie del territorio, e con finalità prevalentemente termiche (piccoli impianti diffusi alimentati da stralci da potatura o boschivi)
- utilizzo – anche in gestione associata per i comuni di piccole dimensioni – di mezzi sostenibili per la mobilità all'interno del comune e/o tra comuni limitrofi, e/o per il collegamento a nodi di rete e punti di scambio serviti a livello nazionale;
- incentivazione della sostituzione del parco automobilistico privato verso veicoli a basse emissioni a zero emissioni, sostenendo filiere locali in ottica di recupero risorse come quelle agricole o di manutenzione del verde urbano (ad esempio biometano) fino all'elettrico;
- sostituzione dei veicoli pubblici o ad utilizzo collettivo (autobus o navette di servizio, taxi, car sharing, mezzi per la raccolta differenziata, mezzi pulistrada, ecc.) con veicoli a combustibili alternativi, sostenendo filiere locali in ottica di recupero risorse come quelle agricole o di manutenzione del verde urbano.



Amianto (criteri assegnazione spazi finanziari)

Art. 65

Regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti

All'art. 65, comma 30, dopo la lettera c), inserire:

“d) interventi di bonifica dalla presenza di amianto, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.”

Conseguentemente, al comma 31, le parole “Ferme restando la priorità di cui alle lettere a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “Ferme restando la priorità di cui alle lettere a), b), c) e d)”.

Motivazioni

La proposta normativa individua come ulteriore priorità nell'assegnazione degli spazi finanziari anche gli interventi di bonifica da amianto in capo agli enti locali.

Riprendendo una delle priorità individuate dalla legge di stabilità 2015, la proposta, anche sulla base delle numerose richieste non soddisfatte in quell'occasione, estende agli interventi di bonifica dell'amianto i criteri di priorità per l'assegnazione di spazi, purché finanziati con avanzo di amministrazione e gli enti dispongano del progetto esecutivo, completo del cronoprogramma della spesa.



Programma straordinario periferie

Aggiungere il seguente articolo

Programmazione pluriennale del Programma periferie

1. Con riferimento ai progetti di cui al comma 974 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardanti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, selezionati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2016, gli enti locali interessati sono autorizzati a considerare nella redazione del bilancio di previsione 2017-2019, ai fini della programmazione pluriennale degli interventi, il finanziamento dell'intero importo richiesto, anche oltre il limite di capienza attualmente previsto e richiamato dall'articolo 4, comma 1, del predetto decreto.

Motivazioni

La norma proposta permette di dare seguito, dal punto di vista della programmazione pluriennale degli interventi, alla prospettiva di integrale finanziamento dei progetti oggetto di selezione a seguito del "Bando periferie" (co. 974 della Legge di stabilità 2016).

L'annuncio del finanziamento dell'intera somma richiesta nell'ambito dei progetti che saranno selezionati a seguito della procedura in corso presso la Presidenza del Consiglio, necessita infatti di un più preciso riferimento normativo, sulla cui base i servizi tecnici e finanziari degli enti locali coinvolti possano procedere all'inquadramento finanziario degli interventi previsti su base pluriennale.



PERSONALE

Articolo ... (Disciplina del turn-over nei comuni)

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
 - al primo periodo le parole "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
 - al secondo periodo le parole "la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: " per i comuni la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento";
 - dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente "Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano nei comuni individuati nel precedente periodo".

- è aggiunto infine il seguente periodo: “Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive *modificazioni*”.
- 2) All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole “con decreto a cadenza triennale Il Ministro dell'interno”, sono inserite le seguenti “, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,”.

Motivazione

La disciplina delle assunzioni negli Enti locali è sottoposta ormai da un decennio ad un regime vincolistico motivato da esigenze di finanza pubblica, che ha determinato una fortissima contrazione del personale in servizio (riduzione di oltre 60.000 unità nel comparto dal 2007 al 2014 – dati Conto annuale 2014).

Tale dinamica si è ulteriormente aggravata negli ultimi due anni, a causa delle previsioni della legge di stabilità 2015, che hanno imposto ai Comuni un sostanziale blocco delle assunzioni finalizzato alla ricollocazione del personale delle Province e delle Città metropolitane, e della legge di stabilità 2016, che ha drasticamente ridotto le percentuali di turn-over per i Comuni, abbattendole nel triennio 2016-2018 al 25% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.

Con il decreto legge Enti locali del 2016 si è avuto una parziale estensione dalla capacità assunzionale per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che abbiano un numero di dipendenti inferiore a quello ritenuto sostenibile per i comuni dissestati, sulla base del Decreto del Ministero dell'Interno di individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto.

Con la presente norma si intende consentire un ulteriore ampliamento delle percentuali di turn-over anche per i Comuni di maggiori dimensioni, a condizione che gli stessi abbiano un numero di dipendenti inferiore al valore definito con il predetto Decreto ministeriale. Per gli stessi Comuni appare del tutto ragionevole prevedere, fintanto che permanga la condizione di virtuosità e di sotto-organico, il superamento alle limitazioni finanziarie sul lavoro flessibile, tenendo conto che la spesa è destinata comunque a rimanere sotto controllo, restando ferma la disciplina precettiva del contenimento complessivo della spesa personale, sanzionata con il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo.

La norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto rimangono ferme le vigenti misure che impongono limitazioni alle spese di personale negli Enti Locali, oltre, a quelle che impongono un saldo di competenza non negativo tra entrate e spese finali, anch'esso sanzionato con i divieti assunzionali.

Articolo ... (Fondi per il trattamento economico accessorio)

All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare

integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10% del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità”.

Motivazione

Il DL 16/2014 prescrive, in caso di illegittima costituzione od utilizzo dei fondi per il salario accessorio del personale, il recupero degli importi indebitamente erogati sui fondi futuri. La norma consente di compensare gli importi da recuperare con le economie generate da processi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Molti enti sono oggi impegnati in pesantissimi piani di recupero che impattano drasticamente sulle risorse destinate alla produttività del personale, rischiando di compromettere le politiche di sviluppo delle risorse umane e la regolare prosecuzione nell'erogazione dei servizi. Peraltro gli errori più ricorrenti nella costituzione dei fondi storici “(...) derivano principalmente dalla particolare complessità e stratificazione della disciplina legislativa di riferimento e di quella contrattuale (...)”, come testualmente evidenziato dalla circolare interministeriale n. 60 del 12.5.2014. La norma proposta è allora funzionale a consentire agli enti impegnati nell'attuazione di piani di recupero ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DL 16/2014, l'utilizzo di nuove e più ampie possibilità di compensazione degli importi da recuperare. In particolare si rende possibile valorizzare le economie di spesa già programmate e realizzate dalle amministrazioni nei cinque anni precedenti. La normativa vigente, infatti, penalizza gli enti più virtuosi, che abbiano concluso significativi processi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ancorché non formalizzati in piani di razionalizzazione, i cui benefici non possono essere portati in compensazione con le somme da recuperare. Ai fini del recupero inoltre è consentito agli enti di utilizzare i risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni: le vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali per il comparto Regioni e Autonomie locali consentono infatti di destinare una quota parte dei proventi derivanti da accordi di sponsorizzazione alla alimentazione dei fondi per il salario accessorio. Possono infine essere destinati a recupero il 100% dei risparmi derivanti da nuovi piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e i risparmi generati dalla temporanea rinuncia volontaria alle facoltà assunzionali. Infine, a garanzia della continuità dei servizi, si prevede la possibilità di una diluizione temporale, fino a un massimo di 20 anni, delle quote annuali dei recuperi, qualora le stesse siano superiori al 10% del valore del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa.

Articolo ... (Personale impiegato nei progetti SPRAR)

1. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, non si

computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Motivazione

Il continuo aumento dei flussi migratori in Italia ha richiesto e sta richiedendo ai territori del nostro Paese uno sforzo straordinario. Lo SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

Lo SPRAR è, in estrema sintesi, un sistema pubblico, finanziato con risorse pubbliche, costituito da Comuni che accedono volontariamente alla rete. Rappresenta, ad oggi, circa un quarto del sistema complessivo dell'accoglienza del nostro Paese. Lo SPRAR garantisce un sistema di governance e di leale collaborazione tra enti pubblici e del terzo settore sui territori, oltre che dare garanzie certe sugli standard di accoglienza e sull'utilizzo efficiente delle risorse pubbliche.

Come prevede l'Intesa del 10 luglio 2014, i cui contenuti sono stati pienamente recepiti dal decreto legislativo 142/2015, lo SPRAR deve diventare il perno centrale del sistema di accoglienza italiano di secondo livello, sia per gli adulti sia per tutti i minori stranieri non accompagnati e pertanto le eventuali soluzioni attivate in via d'urgenza devono avere un ruolo residuale e comunque tendere ai requisiti del modello SPRAR. I Comuni che scelgono di aderire allo SPRAR vanno incontro a una maggiore complessità organizzativa (che incide in particolare nei settori dei servizi sociali, dell'anagrafe, della polizia municipale, oltre che negli uffici amministrativi), con un impatto che collide nettamente con le limitazioni imposte dalla legge alla spesa di personale nei Comuni. Sotto tale profilo occorre peraltro evidenziare come la copertura di tali spese di personale può essere individuata /è individuata negli stanziamenti del Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'art.32 della Legge n. 189/2002. Con l'emendamento proposto si intende chiarire che il personale impiegato e rendicontato nell'ambito dei progetti SPRAR, non contribuisce alla determinazione dei tetti alla spesa di personale nei comuni, in quanto finanziato con risorse a carico del Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo. Si prevede inoltre l'esclusione del personale impiegato con contratti di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali dalle specifiche limitazioni di spesa imposte dalla legge.

Articolo ... (Dirigenza delle Regioni e degli Enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è inserito il seguente: "219-bis. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive

dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. E' comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali dei Comuni come individuate dall'articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali."

Motivazione

La legge di stabilità per l'anno 2016 ha introdotto alcune misure innovative della disciplina in materia di dirigenza degli enti locali e, in generale, delle pubbliche amministrazioni. In particolare, al comma 219 ha previsto che le posizioni dirigenziali vacanti nelle amministrazioni pubbliche al 15 ottobre 2015 sono rese indisponibili, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi di cui agli articoli 8, 11 e 17 della legge n. 124/2015 e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

A garanzia di continuità dei servizi, l'ANCI ha ottenuto una deliberazione della Conferenza Unificata volta a chiarire l'esatta portata del combinato disposto del comma 219 della legge di stabilità con il successivo comma 221, che prevede che le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

Con il presente emendamento si intende dare copertura normativa a quanto deliberato dalla Conferenza unificata, tenendo conto che alcuni pareri di Sezioni regionali della Corte dei Conti (Puglia, n. 73/2016, Lazio, n. 87/2016, Lombardia, n. 209/2016) hanno espresso orientamenti particolarmente restrittivi e contrastanti con il provvedimento della Conferenza Unificata. Si rende quindi necessario un intervento normativo chiarificatore.



Articolo ... (Personale delle Unioni di Comuni)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: "557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione". All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte". Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
2. Al fine di consentire un utilizzo più razionale ed una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli Enti Locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione ed i

Comuni ad essa aderenti, nonché tra i Comuni medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

Motivazione

La norma è finalizzata ad incentivare il ricorso alle gestioni associate di servizi e funzioni da parte dei Comuni, attraverso lo strumento dell'Unione di Comuni anche ai fini dell'attuazione delle specifiche disposizioni in materia di gestione associata in forma obbligatoria delle c.d. funzioni fondamentali. Si ritiene in particolare opportuno fornire uno strumento di flessibilità nella determinazione dei tetti di spesa e delle capacità assunzionali tra gli Enti coinvolti nel processo associativo, e di semplificazione procedurale negli adempimenti relativi al controllo della spesa del personale tra gli Enti associati.

Si propone inoltre di chiarire che nel caso di passaggio di personale tra l'Unione e i Comuni ad essa aderenti nonché tra i Comuni medesimi la mobilità su base volontaria può essere effettuata in modo diretto e senza avviso pubblico e successiva selezione, eliminando così un ostacolo procedimentale alla razionalizzazione e all'integrazione dei servizi e delle funzioni. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto restano ferme le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale nonché gli obiettivi generali di contenimento dei saldi di finanza pubblica.

Articolo (Personale Città Metropolitane)

1. Dall'anno 2017 ripristinare le normali facoltà assunzionali, con possibilità di ricorso alla assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato anche mediante procedure di mobilità in entrata, per far fronte alle carenze di organico e per coprire i posti vacanti delle figure infungibili;
2. eliminazione delle sanzioni in materia di personale per lo sfioramento del patto di stabilità 2015, al fine di:
 - a. garantire il servizio di protezione civile, anche mediante ulteriore proroga di assunzioni a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2016 e con durata eccedente il termine massimo di tre anni previsto dalla legge ordinaria, anche nelle modalità della programmazione assunzionale triennale;
 - b. garantire il funzionamento dei Centri per l'Impiego anche mediante ulteriore proroga di assunzioni a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2016 e con durata eccedente il termine massimo di tre anni previsto dalla legge ordinaria, con copertura integrale della spesa da parte dello Stato e delle Regioni, in attesa del riordino dell'esercizio della funzione;
 - c. consentire la costituzione del fondo per il salario accessorio in deroga alla disposizione contenuta nel comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) (tetto annualità 2015 e riduzione proporzionale alla riduzione del numero dei dipendenti) per gli enti che, non avendo rispettato il patto di stabilità nell'anno 2015, hanno perso la possibilità di attribuire al fondo 2015 la parte quota variabile, ancorché già finanziata.



SCUOLA

Aggiungere il seguente articolo:

Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

1. Ai fini dell'attuazione della delega di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", art. 1, comma 181, lettera e) "istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni", è stanziata, a partire dall'anno 2017, la somma di euro 500.000.000,00.

Motivazione

In previsione dell'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, è fondamentale che lo Stato garantisca un cofinanziamento alle spese complessive del sistema con trasferimenti diretti ai Comuni o attraverso la gestione diretta di una quota delle scuole d'infanzia.

Aggiungere il seguente articolo:

Mensa personale scolastico statale

1. A partire dall'anno scolastico 2016-17, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4."

Motivazione

Il comma si riferisce al rimborso per i pasti degli insegnanti e del personale ATA nelle mense comunali, cioè per personale dipendente da altra amministrazione. 62 milioni di euro la cifra attualmente disponibile per i rimborsi ai Comuni per il costo dei pasti del personale scolastico statale, spesso ricevuti anche con notevoli ritardi. Meno di 2,80 euro il rimborso riconosciuto ai Comuni per ciascun pasto del personale statale a fronte di un importo tra i 5 e i 6 euro speso dai Comuni. Una spesa complessiva annuale che ammonta a circa 145 milioni di euro: di questi il 60% è sostenuto con risorse proprie dei Comuni.

La sentenza del 2009 del Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ha confermato la tesi sostenuta dai Comuni, precisando che il costo di ogni attività formativa, quindi anche l'assistenza alla refezione, deve essere posta a carico dello Stato quale datore di lavoro, gravando sull'ente locale la sola gestione dei servizi di assistenza scolastica.

Si fa presente che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nell'incontro di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 28 luglio scorso, ha consegnato un documento nel quale viene accolta la richiesta avanzata dall'ANCI di un incremento delle risorse. Lo stesso Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca si è reso disponibile ad

avviare il relativo iter in collaborazione con il MEF al fine di reperire le necessarie risorse finanziarie anche in vista della prossima Legge di Stabilità.

Trattandosi pertanto a tutti gli effetti di personale dipendente dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca è opportuno che tali spese siano sostenute per l'intero ammontare a livello centrale mentre le risorse dei Comuni siano destinate per servizi per i propri cittadini.

Aggiungere il seguente articolo:

Fondo TARSU-Scuole

1. A decorrere dell'anno 2017, è incrementata di Euro 4.570.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'art. 33bis della legge n.31/2008”.

Motivazione

A partire dal 2009, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 442 del 17 dicembre 2008, sono rientrati tra i destinatari delle risorse anche i Comuni della Sicilia, che hanno influito per un importo pari a 4.570.025,58 euro, comportando una conseguente diminuzione complessiva dei trasferimenti per tutti gli altri Comuni. L'importo forfetario complessivo, attualmente versato ai Comuni, per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ammonta a 38,734 milioni di euro, cifra concordata in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali nel 2001.

Inoltre a seguito dell'Accordo di Conferenza Stato-città e autonomie locali del 2008, ai fini del riparto annuo della Tarsu viene riconosciuta una percentuale aggiuntiva ai comuni che rientrano nelle percentuali di raccolta differenziata previste nella normativa di riferimento. Neanche per questa finalità sono state previste risorse aggiuntive, infatti l'importo destinato ai Comuni che rispettano le percentuali di raccolta differenziata provengono sempre dai 38,734 milioni di euro!!

Si chiede pertanto che a partire dal 2017 sia incrementato ed adeguato l'ammontare complessivo dell'importo da corrispondere a tutti i Comuni.

Aggiungere il seguente articolo:

Libri di testo scuole primarie

1. A partire dal 2017, è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del D.P.R. 616/77. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98.

Motivazione

I Comuni continuano a sostenere gran parte del costo dei libri di testo delle scuole elementari di tutti gli alunni, circa 2.800.000, sia delle scuole statali che private, a prescindere dal reddito, a seguito del trasferimento della funzione relativa all'assistenza scolastica, secondo quanto previsto dagli art.42 e 45 del D.P.R. 616/77. A ciò vanno aggiunti gli aumenti annuali e la percentuale di inflazione, cui non corrisponde nessun aumento dei trasferimenti relativi per tale spesa che sono fermi all' importo consolidato nel 1986.

Nell'anno scolastico 2015-16 il prezzo oltre ad essere incrementato del tasso d'inflazione ha subito un aumento pari al 10% rispetto al prezzo dello scorso anno passando dai 152,24euro dell'a.s. 2014-15 ai 167,46 euro per l'anno in corso. Ciò a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato che, a seguito del ricorso presentato dall'AIE e da alcune Case editrici, ha condannato il ministero dell'Istruzione e quello dell'economia al pagamento della maggiori somme risultanti e all'adeguamento dei prezzi dei libri di testo ai maggiori costi della produzione libraria. Un adeguamento che è sostenuto esclusivamente da risorse proprie dei Comuni.

Per l'anno scolastico 2016-2017 l'aumento è stato quello corrispondente al tasso programmato d'inflazione pari al 1%.

Considerando i circa 2.800.000 alunni delle scuole primarie, comprese le scuole private, si arriva ad un costo complessivo annuale pari a circa 93 milioni di euro sostenuto interamente dai Comuni.

Aggiungere il seguente articolo:

Istituti superiori di studi musicali

Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Motivazione

In attesa dell'avvio del percorso di statizzazione degli istituti superiori di studi musicali e tenuto conto dei tempi previsti nel ddl AS322 sarebbe opportuno prevedere anche per il 2017

uno stanziamento di almeno 10 milioni di euro a sostegno degli enti locali per assicurare il regolare avvio e svolgimento delle attività.

Diversamente gli enti locali sedi di tali istituti, si troverebbero in grave difficoltà dovendo trovare, ancora per un anno, risorse nei propri bilanci, possibilità che molte amministrazioni hanno già affermato di non poter sostenere senza il contributo statale, con reale possibilità della chiusura di alcuni istituti.

Vanificando in questo modo l'investimento di risorse fatto in questi ultimi anni dal Governo, molto apprezzato dagli enti locali, e determinando un grave impoverimento per la riforma stessa, cui verrebbero a mancare istituti storici di riconosciuta valenza a livello nazionale ed internazionale, come testimoniato dai successi professionali e artistici di molti allievi.

Si tratta delle risorse previste per il 2014 nel D.L. 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e confermate negli anni successivi con diversi provvedimenti che hanno previsto un totale di 7,9 milioni di euro nel 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016.



GESTIONI ASSOCIATE – PICCOLI COMUNI

Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

Articolo 65-bis Gestioni associate –Piccoli Comuni

1. I termini di cui all'art. 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., sono sospesi”.

Motivazione

La previsione normativa sull'obbligatorietà dei processi associativi per le funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, con vincoli spesso inattuabili e di varia natura, necessita di una revisione sia per le oggettive difficoltà nel realizzare processi di gestione associata efficienti con i vincoli attuali, sia in relazione al complesso riordino delle Province come previsto dalla legge 56/2014, nonché tenendo conto delle normative regionali che sono state emanate nel frattempo in maniera non sempre organica e in alcuni casi non a ancora intervenute.

Per una reale ed efficace costruzione di tali processi associativi che l'ANCI sostiene da sempre, occorre innanzitutto un quadro normativo più incentivante, premiale e semplificato, sia a livello statale che regionale, prendendo atto delle forti criticità che tuttora esistenti e che non hanno prodotto i risultati auspicati dal legislatore, pur registrandosi un forte impegno in tal senso da parte delle Amministrazioni locali.



CANONI CONCESSIONE DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

All'articolo 64, è infine inserito il seguente comma:

“X.All'articolo 14, del D.Lgs. 23.05.2000, n.164 s.m.i., al comma 7, alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “, alle condizioni previste nel previgente contratto di concessione. E' fatta salva l'attuazione dell'articolo 46 bis, comma 4, del dl 1.10.2007 n.159 convertito con modificazioni dalla Legge 29.11.2007 n. 222 s.m.i. da parte dell'ente locale.””

In alternativa

All'articolo 64, è infine inserito il seguente comma:

“XX. All'articolo 14, del D.Lgs.23.05.2000, n.164, recante “Attuazione della direttiva n.98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, il secondo periodo del comma 7 che recita “Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente alla ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente alla ordinaria amministrazione, alle condizioni previste dal contratto di concessione scaduto, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, fermo restando, da parte dell'ente locale, la possibilità di attuazione dell'articolo 46 bis, comma 4, del dl 1.10.2007 n.159 convertito con modificazioni dalla Legge 29.11.2007 n. 222 s.m.i., da parte dell'ente locale”.

Motivazione

L'emendamento è assolutamente necessario al fine di mantenere l'equilibrio originariamente stabilito dal contratto di concessione tra le due parti del medesimo (Comune e distributore del gas naturale) e, nel merito, per garantire ai Comuni la disponibilità di importanti risorse su cui fino ad oggi hanno fatto legittimo affidamento anche per le gestioni di fatto, aventi quindi contratti scaduti. Ciò si rende assolutamente necessario considerando che i Comuni sono impossibilitati, a norma di legge, ad effettuare singolarmente le procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale non potendo quindi spuntare nuove condizioni tecniche né economiche, e sono quindi obbligati ad attendere le gare d'ambito.

Va pertanto espressamente chiarito che le condizioni contrattuali, per l'ordinaria amministrazione, inclusa la corresponsione dei previsti canoni per le concessione comunali, permangono anche nelle gestioni di fatto che proseguono oltre l'originaria scadenza contrattuale fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento d'ambito; in caso contrario i Comuni perderebbero parte delle proprie entrate con gravi ripercussioni di bilancio. I gestori infatti proseguono la riscossione dei proventi assicurati dalle relative tariffe, sulla base del regime risalente al rapporto di concessione, pertanto pare logico, corretto ed equo che anche

il rapporto tra gestore e Comune continui, analogamente, fino all'aggiudicazione delle gare d'ambito, senza soluzione di continuità, secondo quanto stabilito dal contratto intercorso tra le parti. Tale tesi è tra l'altro sostenuta sia dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas, il Sistema Idrico nel chiarimento fornito in data 19 maggio 2016 sia dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 agosto 2016, condivisa dall'ANCI in sede di cabina di regia sul gas. E' del tutto palese quindi che alcuni gestori, in maniera strumentale, fanno leva sui tribunali per mettere in discussione la persistenza degli obblighi contrattuali, dando luogo – inevitabilmente – a contenziosi di soluzione non facile né sollecita. In alternativa si propone un chiarimento interpretativo, nel senso su esposto ed alla luce delle richiamate indicazioni già fornite e condivise da Autorità competente, ANCI e Ministero. Tutto ciò in coerenza con una ricostruzione sistematica della disciplina del rapporto concessorio e con l'assenza, nelle norme vigenti, di specifiche previsioni contrarie.

